

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 settembre 2012

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 102. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie - Previsione che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata introduzione di una norma "a regime" (nell'ambito di disposizioni aventi carattere transitorio) e di dettaglio nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in violazione della potestà legislativa concorrente regionale nella medesima materia - Violazione del principio di autonomia finanziaria regionale - Incidenza sull'effettivo esercizio delle funzioni amministrative regionali - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con la norma statale che prevede misure compensative per gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali - Assenza di concertazione - Lesione del principio di leale collaborazione - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata.

- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 10.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 11.

Pag. 1

N. 103. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino della funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 artt. 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, mediante articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento pari al 3 per cento degli introiti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe - Conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie di tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).



Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale (art 10, comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011) che attribuisce espressamente il potere sostitutivo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 11, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s). Pag. 8

N. 160. Ordinanza della Corte d'appello di Torino del 19 aprile 2012.

Previdenza - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che il contributo stesso è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 19.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 111, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 11

N. 161. Ordinanza del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Roma del 22 maggio 2012

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udienza preliminare - Possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in mancanza del consenso dell'imputato (contumace) - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo - Contrasto con la tutela dell'infanzia e della gioventù.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 31, comma secondo, e 111, comma secondo. Pag. 14

N. 162. Ordinanza del Presidente del Tribunale di Sondrio del 23 marzo 2012

Spese di giustizia - Ausiliari del magistrato - Domanda di liquidazione per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico - Termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni - Eccessiva brevità del termine - Irragionevolezza intrinseca - Irrazionalità.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, comma 2.
- Costituzione, art. 3. Pag. 17

N. 163. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 15 marzo 2012

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Destinazione dei beni mobili e dei mezzi di trasporto sequestrati - Affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia i quali ne facciano richiesta - Lamentata mancata attribuzione di potere discrezionale all'autorità giudiziaria competente sulla richiesta - Ingiustificata parità di trattamento di situazioni difformi, in danno dei beni aziendali - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 12.
- Costituzione, artt. 3 e 41. Pag. 21



- N. 164. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 30 gennaio 2012
Procedimento civile - Appellabilità - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, c.p.c. - Regime introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Possibilità di appello solo per motivi specifici (c.d. appello a motivi limitati) - Mancata previsione dell'appellabilità per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 [in particolare, n. 4] c.p.c. - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di eguaglianza - Difetto di coerenza logico-sistematica tra gli interventi susseguiti in materia - Violazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
- Codice di procedura civile, art. 339, comma terzo, nel testo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, comma secondo, 111, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848].
- Pag. 23
- N. 165. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
 - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).
- Pag. 31
- N. 166. Ordinanza dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 24 maggio 2012
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
 - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).
- Pag. 35
- N. 167. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 24 maggio 2012.
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
 - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).
- Pag. 39



N. 168. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 4 maggio 2012

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g). Pag. 43

RETTIFICHE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte Costituzionale 20 – 27 giugno 2012, n. 169. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 27 del 4 luglio 2012). Pag. 48



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 102

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie - Previsione che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata introduzione di una norma "a regime" (nell'ambito di disposizioni aventi carattere transitorio) e di dettaglio nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in violazione della potestà legislativa concorrente regionale nella medesima materia - Violazione del principio di autonomia finanziaria regionale - Incidenza sull'effettivo esercizio delle funzioni amministrative regionali - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con la norma statale che prevede misure compensative per gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali - Assenza di concertazione - Lesione del principio di leale collaborazione - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata.


- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 10.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 120; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 11.

Ricorso n. 102 depositato il 5 luglio 2012 proposto dalla Regione Veneto in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale dott. Luca Zaia, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1132 del 12 giugno 2012 (allegata sub1), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata andreamanzi@ordineavvocatiroma.org), nei confronti del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" nel testo risultante dalla conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicato nella *G.U.* n. 99 del 28 aprile 2012 - S.O. n. 85, per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della medesima ed altresì, quale parametro interposto, dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con istanza di sospensione dell'esecuzione della disposizione impugnata ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 131 del 2003.

Premessa.

Con legge 26 aprile 2012, n. 44 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Il decreto convertito prevede una pluralità di disposizioni riferite al settore tributario sia per quanto concerne la disciplina sostanziale di alcune tipologie di tributi statali, sia relativamente alle procedure di accertamento, riscossione e correlato regime sanzionatorio, nonché puntuali disposizioni finalizzate all'introduzione di una fiscalizzazione particolare a favore delle imprese. In particolare, nell'ambito del Titolo I recante "Semplificazioni in materia tributaria", l'articolo 3, rubricato "Facilitazioni per imprese e contribuenti", raggruppa una pletora di commi per lo più riferiti ai contribuenti di determinate tipologie di tributo, nonché puntuali modifiche alla legislazione vigente necessarie per la copertura di oneri sostenuti per interventi variamente finalizzati.

In tale contesto, in dettaglio, viene previsto al comma 10 quanto di seguito riportato: "A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta." Il comma citato, innanzitutto,



appare ultroneo rispetto all'ambito di applicazione proprio dell'articolo 3, poiché a differenza delle altre disposizioni evidenzianti un connotato transitorio, si configura quale norma a regime, poiché si rivolge alla totalità dei contribuenti che concorrono alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, in conformità al principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione, con ciò modificando sostanzialmente la normativa vigente, in quanto vieta, secondo un criterio generalizzato e permanente, la possibilità di procedere alla riscossione di tributi di importo inferiore alla soglia ivi indicata.

L'effetto regolatorio di tale novella, inoltre, si estende, per espressa volontà legislativa inequivocabilmente dichiarata, anche ai tributi regionali e locali. L'attrazione autoritativa, nel divieto così sancito, anche dei tributi regionali, si pone in contrasto con una pluralità di prerogative regionali riconducibili sia alla potestà legislativa regionale concorrente sussistente nella materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sia all'autonomia finanziaria regionale consacrata dalla novella dell'articolo 119 della Costituzione, per cui le risorse finanziarie delle Regioni, oltre ad essere autonome, devono essere in grado di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite all'ente medesimo ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Inoltre, parimenti violato, in assenza di tale meccanismo di copertura degli oneri, risulta il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, che non può essere diversamente assicurato, qualora venga a mancare un'adeguata dotazione finanziaria propria.

Infine si lamenta la lesione del principio di leale collaborazione per l'omessa fase di concertazione preventiva con la Regione, atteso che i tributi c.d. "regionali" in quanto riscossi dall'ente territoriale, anche se istituiti con leggi statali, devono essere, in pendenza della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, oggetto di idonea concertazione mediante gli strumenti di collaborazione interistituzionale espressamente previsti nel vigente tessuto ordinamentale.

Il patrocinio regionale, per ragioni di chiarezza espositiva, analizzerà la norma impugnata illustrando partitamente i singoli profili di illegittimità costituzionale denunciati, come sopra sinteticamente proposti.

DIRITTO

1. Violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.


Il comma 10 dell'articolo 3, oggetto del presente giudizio, innalza la soglia dei crediti tributari per cui sorge il divieto di procedere all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione in ragione, pare, del principio di economicità della spesa che si realizza pienamente allorquando l'ammontare dell'entrata risulti superiore all'onere delle operazioni di riscossione e versamento.

Orbene, tale disposizione, come si evince dalla lettura del Dossier Studi del Senato, si sovrappone alla previgente disciplina, peraltro non abrogata, contenuta nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario". La norma da ultimo citata, infatti, prevedeva l'adozione di un apposito regolamento ministeriale finalizzato a stabilire, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, gli importi minimi, al di sotto dei quali i versamenti non erano dovuti e non erano effettuati i rimborsi.

In attuazione del predetto disposto, il DPR n. 129 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146" all'articolo 1 stabiliva che non si procedeva all'accertamento dei tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superasse l'importo stabilito, fino al 31 dicembre 1997, di lire trentaduemila, somma che rappresentava la soglia al di sotto della quale l'importo poteva essere qualificato di modesta entità e, come tale, non esigibile.

Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, nel testo risultante dalla conversione, innalza la soglia della modesta entità dei crediti tributari dalle "lire trentaduemila" previgenti — cioè pari ad € 16,53 — ad attuali "€ 30".

Deve essere preliminarmente evidenziato il fatto che la disciplina menzionata nel summenzionato Dossier e, si ribadisce, non abrogata espressamente, è ovviamente risalente nel tempo, per cui, in linea di principio, potrebbe apparire alquanto ragionevole l'innalzamento dei limiti di cui si tratta, avuto riguardo all'incremento dei costi relativi all'attività di controllo e di riscossione. Tuttavia è la legittimazione dello Stato ad operare un simile intervento a non apparire altrettanto chiara.



Il presente patrocinio è indotto a supporre che forse non è stato adeguatamente considerato il diverso ambito di competenza legislativa costituzionale derivante dalla modifica introdotta nel Titolo V della Carta fondamentale con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

In altri termini, la circostanza che nel 1999 al legislatore statale fosse consentito disciplinare tale particolare profilo introducendo una disposizione legislativa e correlato regolamento attuativo, non può e non deve reputarsi evento automaticamente generatore di una competenza che, per converso, deve essere valutata alla luce dei profondi mutamenti costituzionali successivamente intervenuti.

A conferma di quanto appena rilevato, si richiama la decisione di codesta Ecc.ma Corte, datata 26 gennaio 2005, n. 30, con la quale è stata riconosciuta la fondatezza della questione di legittimità dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) nella parte in cui era stata ritenuta applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche — di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 —, nella parte in cui prevedeva che, con appositi decreti ministeriali, fosse regolata la riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, benché di competenza, appunto, di altre amministrazioni.

Il ricorso, peraltro promosso proprio dall'odierna ricorrente, è risultato fondato per violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione in quanto introduceva una normativa di dettaglio nell'alveo materiale del "coordinamento della finanza pubblica". La medesima decisione ha, altresì, riconosciuto valenza di principio fondamentale, nella materia di potestà concorrente menzionata, soltanto, e limitatamente, a quelle previsioni positive che presentassero le specifiche caratteristiche di seguito elencate:

- a) doveva trattarsi di periodi di imposta precedenti;
- b) non dovevano intendersi come franchigia;
- c) gli importi dovevano essere arrotondati all'unità di euro;
- d) l'importo minimo non poteva essere inferiore a 12 euro solo in sede di prima applicazione;
- e) non potevano esservi ricompresi corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Non si vede quale ragione giuridicamente apprezzabile non consenta di applicare anche alla disciplina oggetto del presente giudizio quanto precisato in quell'occasione da codesta Ecc.ma Corte. Invece, nel contesto normativo in esame, manca la necessaria enucleazione dei principi fondamentali riconosciuti come essenziali a proposito dell'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, poiché la norma oltre ad essere "a regime" è immediatamente precettiva nei confronti delle Regioni e degli enti locali e, come tale, integra un disposto di dettaglio autoapplicativo non consentito negli ambiti appartenenti all'alveo delle materie di potestà legislativa concorrente di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Violazione dell'articolo 119, in combinato disposto con l'articolo 118 della Costituzione, e con l'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, quale parametro interposto, nonché lesione del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La norma impugnata, dunque, preclude anche alla Regione la possibilità di introitare gli importi dovuti per crediti tributari "regionali" di ammontare inferiore al limite stabilito, perché detto limite, peraltro autoritativamente imposto dallo Stato, laddove ha rideterminato la soglia individuante quella modesta entità che sottrae alla riscossione crediti inferiori a tale valore, genera un effetto impeditivo indifferenziato del corretto esercizio delle attribuzioni regionali, così invadendo la sfera di autonomia finanziaria riconosciuta alle medesime, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Si reputa utile, al riguardo, considerare brevemente la più recente normativa statale in tema di decentramento fiscale. Infatti, nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale", proprio l'articolo 7, rubricato "Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali", fornisce espressamente gli elementi indispensabili ad identificare detti tributi.

I tributi regionali sono quindi, per l'espresso disposto normativo di cui al precitato art. 7, comma 1, lettera b):

- 1) i tributi propri derivati istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle regioni;
- 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale. Dunque l'ambito applicativo indifferenziato e generalizzato caratterizzante la normativa di cui si discute, include necessariamente anche i tributi regionali come sopra individuati e normativamente ammessi.

Al riguardo, la difesa regionale è chiaramente consapevole che la novella costituzionale non ha ancora trovato, allo stato attuale, la dovuta attuazione e, conseguentemente, non è ancora consentito alla Regione istituire tributi propri. Nondimeno, in attesa che si completi il percorso normativo che dovrebbe portare a compimento il disegno di federalismo fiscale, consacrato dall'articolo 119 della Costituzione, la ricorrente non può esimersi dal tutelare gli altri profili connotanti la fattispecie integrante i c.d. tributi regionali, come sopra individuati nella norma richiamata e, a tale scopo,



considerare gli effetti finanziari della disposizione statale impugnata, come così concepita, sul bilancio regionale, per quanto specificamente attiene appunto alle tipologie di tributi di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009 citato.

In proposito, non può essere sottaciuto come l'impatto sul gettito delle entrate tributarie regionali si appalesi come particolarmente ingente. Infatti alcuni tributi, seppure istituiti con legge statale, generano un gettito di spettanza regionale, e sono caratterizzati da una platea incontrovertibilmente molto vasta di contribuenti, per i quali, però, gli importi individualmente dovuti a tale titolo sono sensibilmente inferiori alla nuova soglia minima come definita dallo Stato con la disposizione oggi censurata.

Il medesimo effetto straordinariamente riduttivo delle entrate dell'odierna ricorrente concerne le tasse di concessione regionale. Si considerino, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative alla licenza di pesca di tipo B o alle farmacie rurali, per le quali la vigenza della disposizione impugnata, con decorrenza 1° luglio 2012, potrebbe comportare per la Regione del Veneto un minor gettito stimabile approssimativamente a circa 9 milioni di euro su base annua.

La conseguenza immediata, derivante dalle minori entrate, si riflette inevitabilmente sull'impossibilità di fronteggiare i costi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di attribuzione regionale, con correlata lesione dell'articolo 118 della Costituzione, laddove l'intervento legislativo, incidendo sul meccanismo normativo che ancora le compensazioni finanziarie appunto all'effettivo esercizio delle funzioni amministrative, interferisce, pregiudicandola, con la garanzia di assicurare l'idoneo assolvimento dei compiti amministrativi a suo tempo conferiti alle Regioni proprio in attuazione dei principi cardine di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non più revocabili.

In proposito, pare difficile sostenere che la valutazione circa l'adeguatezza di un ente territoriale a svolgere determinate funzioni sia del tutto disgiunta dalla concreta possibilità di reperire le risorse, spesso ingenti e comunque connesse alla qualità e quantità delle funzioni medesime, indispensabili ad assolverle. In altri termini, escludendo che la dotazione finanziaria regionale sia attualmente gestibile attraverso la totale disponibilità di una capacità impositiva piena, perché invece risulta rimessa a flussi connessi con meccanismi di fonte statale, è necessario che tali strumenti non subiscano pregiudizio alcuno. La questione non è di poco momento se si associa concettualmente e giuridicamente la necessità di svolgere adeguatamente le funzioni istituzionali regionali al rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Ed invero detto principio richiede, anzi, impone che ciascuna amministrazione provveda rapidamente ed efficacemente all'espletamento delle funzioni di cui è tributaria allo scopo di realizzare la cura migliore degli interessi pubblici affidati. In proposito, non pare superfluo rammentare che le funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, proprio in osservanza del principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, per poter essere esercitate, devono essere adeguatamente sorrette da beni e risorse, anche finanziarie.


Già la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", all'articolo 7, nell'attuare il secondo grande processo di conferimento di funzioni dallo Stato a Regioni ed enti locali, condizionava l'effettività del trasferimento di funzioni, prodromico all'operatività del decentramento, all'effettività del trasferimento di beni e risorse che doveva "comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite".

Il medesimo concetto è stato altresì ripreso dal legislatore nel 2003 che, proprio in attuazione del novellato articolo 118 della Costituzione, all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha riconosciuto esplicitamente che, ai fini del trasferimento di funzioni, devono essere individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ad esse strettamente necessarie per l'esercizio delle medesime.

Ma la ritenuta lesione dell'articolo 119 della Costituzione, operata dalla disposizione impugnata, si evince anche dalla disamina sistematica dell'articolo *de quo* con la norma di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Tale articolo, infatti, è attuativo della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della già ricordata legge delega 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e si configura quale norma interposta laddove prevede misure compensative per gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.

In punto, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede espressamente che "gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali (...) sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi."

Conseguentemente, qualora lo Stato, limitatamente ai tributi derivati — e cioè istituiti con legge statale, ma con gettito attribuito alle regioni — ed alle addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali, intervenisse con propria legge,



modificando o le basi imponibili o le aliquote tributarie, dovrebbe, contestualmente, prevedere misure compensative interessanti altri tributi, sempre regionali, al fine di garantire l'invarianza dell'ammontare delle entrate regionali.

Il disposto normativo contenuto nell'articolo 11, ed attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera *t*) della legge delega n. 42 del 2009, garantisce appunto il rispetto del principio della necessaria compensazione tra i tributi regionali, in ossequio all'orientamento già espresso da codesta Ecc.ma

Corte per cui deve "escludersi che possa essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni (...) il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni" (*ex plurimis*, si rinvia alle sentenze n. 298 del 2009; n. 155 del 2006; n. 431 del 2004). Nel medesimo tracciato argomentativo, codesta Ecc.ma Corte ha affermato altresì che, pure potendosi determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni a seguito di manovre di finanza pubblica, è comunque indispensabile che esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (*cf.* le sentenze n. 145 del 2008, n. 431 e 381 del 2004).

Tanto premesso, ad avviso del patrocinio regionale, il decreto-legge n. 16 del 2012 non costituisce un atto normativo finalizzato ad una manovra fiscale nel senso prospettato e ritenuto il solo giuridicamente ammissibile, ovvero quale legge connessa al bilancio statale, ma solo un intervento necessitato dalla straordinarietà ed urgenza derivante dalla contingente, senza dubbio difficile, situazione economica globale e persegue, evidentemente, quale scopo prioritario l'intensificazione dell'attività di accertamento, riscossione e controllo da parte delle autorità deputate a svolgere funzioni di vigilanza ed ispezione tributaria, nel tentativo di intercettare ed incamerare la maggiore quantità di risorse finanziarie possibile.

Per di più, considerato l'insieme delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, non sembrano rivenerci altri analoghi interventi su basi imponibili ed aliquote di tributi regionali, tali da introdurre misure compensative del gettito finanziario destinato alle regioni, come decurtato. Va adeguatamente considerato che le modifiche legislative apportate alla previgente disciplina, ad esclusione di quelle oggetto di imposizione sanzionatoria e del regime regolante il contenzioso tributario, nonché quelle di contrasto all'evasione fiscale, si riferiscono esclusivamente a tributi statali, ovvero istituiti e riscossi dallo Stato. Si tratta, a titolo esemplificativo, dell'accisa sul carburante per la produzione combinata di energia elettrica e calore e delle imposte sui voli e sugli aeromobili, oltre ai tributi riscossi dai monopoli di Stato.


Laddove, invece, il gettito è destinato alle regioni, l'unica manovra possibile per bilanciare una minor entrata consiste esclusivamente in un incremento di aliquota, che però si traduce in un'imposizione aggiuntiva, decisa dalla regione medesima nell'alveo dei principi fondamentali esistenti in materia.

Si richiama, al riguardo, il disposto dell'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che così prevedeva: "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Poiché tale articolo è stato abrogato, si riepande il potere riconosciuto alla Regione di procedere ad eventuali aumenti di aliquote, qualora necessitati dalla situazione economica e purché compatibili con la politica regionale già determinata in occasione della predisposizione degli strumenti finanziari fondamentali.

Tuttavia, nelle decisioni di codesta Ecc.ma Corte, come sopra richiamate, non pare potersi rinvenire l'affermazione di una legittimazione statale a trasformare in obbligo, secondo una specie di automatismo difficilmente collocabile sotto il profilo sistematico, ciò che si propone normativamente come una mera facoltà.

In altri termini delle due l'una: o lo Stato deve prevedere le indispensabili misure compensative, in occasione di rimodulazione di meccanismi idonei ad influire sul gettito tributario regionale, indipendentemente dalle determinazioni consentite a tali amministrazioni che rimangono mere facoltà, oppure l'obbligo esistente in capo allo Stato, come *supra* stigmatizzato, atto a garantire l'equilibrio finanziario dell'ente territoriale, è un enunciato vuoto privo di rilevanza concreta.

Se così fosse, però, devono essere riveduti i criteri interpretativi tanto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in tema di coordinamento della finanza pubblica, quanto dell'art. 119 della Carta Fondamentale, poiché le Regioni, per compensare continuamente ed autonomamente i minori gettiti derivanti da interventi statali estemporanei e disorganici, si troverebbero in grave e talvolta insuperabile difficoltà a perseguire i propri obiettivi di governo, perdendo così un tratto determinante della propria autonomia costituzionalmente tutelata e garantita.



Ciò è a dire che ammettere il trasferimento soggettivo del predetto obbligo compensativo dallo Stato alla Regione, risulta irragionevole, oltre che giuridicamente inammissibile, poiché equivarrebbe a costringere la Regione a subire tanto rilevanti quanto inaccettabili condizionamenti nelle proprie scelte di politica finanziaria anche di carattere fiscale, ritenendo la stessa apoditticamente tenuta ad apportare i poderosi aggiustamenti necessitati da interventi statali autoritativamente imposti sui tributi di competenza.

Ad avviso del patrocinio regionale, in sostanza, ritenere la legittimità della norma impugnata, implicherebbe il palese disconoscimento delle potestà regionali sussistenti in materia tributaria, poiché assurgerebbero al rango di principi fondamentali anche disposizioni prive delle caratteristiche proprie di questi ultimi.

Infatti, la norma censurata, oltre a non potersi configurare in alcun caso quale principio fondamentale, non integra neppure una novella incidente sulla base imponibile o sulle aliquote di alcuni tributi regionali, perché laddove introduce “a regime” e non temporaneamente — considerata la nota situazione emergenziale che si sta indefinitamente protrando —, il divieto di accertare tutti i tributi regionali esponenti importi qualificabili di modesta entità, preclude alla Regione la possibilità di intervenire efficacemente nella propria politica tributaria, ovvero relativamente ai tributi di propria spettanza.

Nel contesto specifico riguardante la normativa regionale veneta, si rammenta che l’art. 7 della legge regionale 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”, avendo individuato la soglia di modesta entità nell’importo pari ad euro 16, 53, dovrà necessariamente essere disapplicato a decorrere dal 1° luglio 2012, con gravissimo pregiudizio finanziario per l’amministrazione regionale, considerato anche che i tempi necessari ad intervenire legislativamente sono chiaramente inconciliabili con la scadenza imposta.

3. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 120 della Costituzione.

Infine, per completezza di trattazione, a conclusione della prospettazione proposta, di cui si ribadiscono i profili evidentemente lesivi, si ritiene di valutare anche l’ipotesi che il decremento apportato dallo Stato alla soglia del credito di modesta entità possa integrare un principio fondamentale, ascrivibile alla materia di “coordinamento della finanza pubblica” di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione. In tal caso, anche a voler ritenere condivisibile una simile posizione interpretativa, quantomeno risulterebbe violato il principio di leale collaborazione, per quanto di seguito precisato.

Come codesta Ecc.ma Corte ha già avuto occasione di affermare in una pluralità di occasioni, infatti, anche nell’ambito delle potestà esclusive statali, e quindi a fortiori in quelle di tipo concorrente, si possono intrecciare profili di competenza regionale a quelli di competenza esclusiva statale (cfr: sentenza 16 giugno 2005, n.231). Nel quadro normativo in esame l’interconnessione è innegabile, in quanto la decisione di vietare accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione anche dei tributi regionali si riflette direttamente sulla potestà legislativa di dettaglio riconosciuta alle regioni nel medesimo alveo materiale.

Con la disposizione in esame lo Stato ha deciso di estendere anche ai tributi regionali la disciplina modificativa certamente valevole per i tributi statali, inopinatamente e senza alcun raccordo con la Regione, poiché non era stato previsto alcun momento di concertazione da formalizzare nelle sedi istituzionali proprie.

Che l’effetto esercitato dall’intervento statale censurato sia tutt’altro che marginale in un ambito, si ribadisce, appartenente al contesto della potestà legislativa concorrente, e che, quindi, la determinazione in concreto della soglia integrante la modesta entità sia difficilmente ascrivibile al novero dei principi di spettanza statale, si apprezza anche considerando la notevole varietà offerta dalle modalità disciplinatorie adottate da ciascuna Regione in materia tributaria, per quanto specificamente attiene proprio i c.d. “crediti di modesta entità”.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l’articolo 29 della legge della Regione Piemonte 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” prevede che “I crediti della Regione, di modesto importo, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa competente. L’annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all’ammontare della medesima.”.

Inoltre la legge della Regione Abruzzo afferente l’ordinamento contabile ha previsto una disposizione simile a quella del legislatore piemontese ed entrambe tali norme rinviano nel testo vigente alla normativa statale, atteso che nel 2001 si legiferava a Costituzione invariata.

La Regione Marche, in attuazione dell’articolo 25 della legge n. 289 del 2002 oggetto della decisione di codesta Ecc.ma Corte n. 30 del 2005, aveva stabilito, — all’articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, nel testo modificato dall’articolo 26, comma 3 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24 — che, per importi inferiori a 12



euro, non si potesse procedere alla riscossione di crediti di natura non tributaria e che, entro la medesima soglia, non si dovesse procedere alla riscossione ed al rimborso di tributi regionali.

Infine la Regione Toscana annovera nel proprio ordinamento una disposizione specifica e cioè l'articolo 14 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 intitolata "Norme generali in materia di tributi regionali relativa ai crediti tributari di modesto ammontare".

In tale ventaglio delle leggi regionali vigenti, meramente indicativo, si colloca anche la norma dell'odierna ricorrente che, si noti, all'articolo 7 della legge regionale 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia di tributi regionali" aveva stabilito quale soglia di modesta entità l'importo pari ad euro 16,53.

Poiché a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e della decisione di codesta Ecc.ma Corte costituzionale n. 30 del 2005, nelle leggi regionali è scomparso ogni rinvio alla normativa statale di riferimento, l'intervento operato dalla disposizione censurata si qualifica come una grave ingerenza da parte dello Stato che ben poteva essere diversamente gestita, ricorrendo ai meccanismi di concertazione istituzionali.

Stante quanto argomentato, pare vertersi, più correttamente, su una questione di concorrenza di competenze che non di competenza ripartita o concorrente. Ma, poiché la Costituzione non prevede criteri specifici per la composizione di tali conflitti, è necessario il ricorso a principi generali, quale è quello di leale collaborazione, che, proprio in ragione del carattere di elasticità che lo connota, consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni (*cf.* sentenza n. 50 del 2005).

Appunto la concertazione è prevista espressamente a proposito del federalismo fiscale nella più volte menzionata legge delega n. 42 del 2009. Si tratta della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge delega, nella cui composizione, in forza dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sono presenti sei Presidenti o Assessori regionali. Che l'utilizzo di tali meccanismi fosse doveroso, in ossequio anche alla delicatezza della materia, trova un'ulteriore conferma espressa nel disposto dell'articolo 2 comma 2, lettera *t*) della legge delega n. 42 del 2009, dove è stato previsto, inequivocabilmente, che le compensazioni finanziarie statali debbano essere decise in sede di Conferenza permanente quale luogo deputato alla concertazione nella materia di cui si argomenta.

ISTANZA DI SOSPENSIONE


La Regione del Veneto chiede che codesta Ecc.ma Corte, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale della disposizione di legge statale qui censurata, sospenda l'esecuzione dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" nel testo risultante dalla conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicato nella *G.U.* n. 99 del 28 aprile 2012 S.O. n. 85, per le motivazioni di seguito riportate succintamente.

Incombenza del rischio di pregiudizio grave ed irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, connesso alla necessità che, prima del termine di decorrenza — ormai prossimo — fissato dalla norma al 1° luglio 2012, la Regione sia tenuta a disapplicare le proprie disposizioni relative ai crediti di modesta entità rinunciando così ad una risorsa finanziaria, peraltro dovuta, con grave ripercussione sul bilancio regionale veneto al quale verrebbe a mancare una somma pari ad € 9 milioni per l'esercizio corrente, con riduzioni di gettito stimabili approssimativamente in € 7 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi.

Sussistenza del rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini veneti, laddove, a seguito dell'intervento autoritativo statale, la Regione del Veneto si trovasse nella necessità di adottare misure compensative con la medesima decorrenza della norma censurata, consistenti nella determinazione di incrementare le aliquote vigenti concernenti i tributi o le addizionali ad essa attribuiti dallo Stato.

Se è pur vero che l'articolo 53 della Costituzione enuncia il principio che impone ai cittadini il concorso alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, è appunto tale capacità contributiva che nell'attuale fase congiunturale appare fortemente compromessa, al punto da non poter fronteggiare continui incrementi tributari, seppure formalmente legittimi, come nella fattispecie sottoposta a codesta Ecc.ma Corte.

In tal senso l'eventuale, sperata, sospensione potrebbe evitare un pregiudizio finanziario per la cittadinanza veneta che, altrimenti, dovrebbe sopportare possibili, odiosi, interventi correttivi finanziari forieri di un ulteriore, quanto insostenibile aggravamento della propria posizione contributiva.



P.Q.M.

Chiede che codesta Ecc.ma Corte, accogliendo l'istanza proposta, voglia sospendere l'esecuzione dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" nel testo risultante dalla conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 S.O. n. 85.

In punto, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, in relazione alle disposizioni costituzionali indicate in epigrafe, dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" nel testo risultante dalla conversione della legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 S.O. n. 85.

Si depositano:

1. Copia conforme della Deliberazione di Giunta regionale n. 1132 del 12 giugno 2012, di autorizzazione a proporre il ricorso e contestuale affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Venezia-Roma, 20 giugno 2012

Avv. ZANON - Avv. PALUMBO - Avv. MANZI

12C0262

N. 103

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino della funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 artt. 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, mediante articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento pari al 3 per cento degli introiti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe - Conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie di tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale (art 10, comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011) che attribuisce espressamente il potere sostitutivo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza.

- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 11, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s).



Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilio;

Contro la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge Regione Veneto 27.4.2012, n. 17, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicata sul BUR del 4 maggio 2012, n. 45.

Con la legge indicata in epigrafe, la Regione Veneto ha dettato varie disposizioni in materia di risorse idriche.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone impugnativa della predetta legge, ai sensi dell'art. 127 Cost., per i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) Articoli 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, della legge, che attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato.

Tali disposizioni, in quanto intervengono sulla definizione delle tariffe relative ai servizi idrici, esulano dalla competenza regionale ed incidono nelle materie della tutela dell'ambiente e in quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile. Esse violano pertanto l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione.

Tale invasione delle competenze esclusive statali si evince in particolare dal contrasto delle disposizioni regionali in esame con varie norme statali interposte, ed in particolare gli artt. 154 e 161 del d. lgs. n. 152 del 2006, dalla cui interpretazione si desume che la determinazione delle tariffe in oggetto e di competenza esclusiva statale, l'art. 10, comma 14, lett. e), del d.l. n. 70/2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti».


Codesta Ecc.ma Corte, che si è più volte soffermata su tale argomento, ha affermato in particolare (con le sentenze n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009) che, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, in quanto in tal modo persegue la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente, l'aspettativa ed il diritto delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale ed altre finalità tipicamente ambientali. Sotto altro - ma connesso - profilo, sempre secondo codesta Corte, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto la determinazione della tariffa è volta ad ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio. L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, violano l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.

2) Ancora articolo 7, comma 4, della legge, sotto altro profilo.

L'articolo 7, comma 4, presenta un ulteriore profilo di incostituzionalità nella parte in cui, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l'articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo. Ed invero, la determinazione della tariffa per i servizi idrici, con riferimento all'individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, rientra nella competenza statale, sia ai sensi dell'art. 154, comma 2, d.lgs. 152/2006, secondo il quale "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (...) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici", sia ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. c) e d), d.l. n. 70/2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del 2011 - definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività. Essa predispose inoltre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote, in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia.

Anche sotto tale profilo la disposizione regionale in esame, pertanto, analogamente a quanto rilevato al punto precedente, incidendo sulla determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici che, secondo quanto affermato dalla



Corte Costituzionale, è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

3) Articolo 7, comma 5, della legge, che attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento pari al 3% degli introiti.

Dispone la norma qui impugnata che i consigli di bacino determinano “nell'ambito della - propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, di cui al piano economico e finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento degli introiti da tariffa relativi all'anno precedente è destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale”.

La disposizione regionale in esame, quindi, vincola una quota non inferiore al 3 % degli effettivi introiti derivanti dalla tariffa alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio regionale.

Senonchè tale disposizione, pur in astratto ragionevole, non poteva essere emanata dall'Autorità regionale, siccome incide sulle componenti tariffarie, ponendosi in diretto contrasto con gli artt. 154 e 161 del codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) e con il richiamato art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.

Ed invero, l'art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (...) definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici (...)», mentre l'art. 161, del medesimo d.lgs. attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (ora, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 15, d.l. 70/2011 e dell'art. 19, comma 21, d.l. n. 201/2011, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas) il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalità di revisione periodica, e di trasmetterlo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che lo adotta con proprio decreto.

Inoltre l'art. 10, comma 14, lett. c) e d), del d.l. n. 70/2011, prevede che l'Autorità per l'energia e per il gas definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; e che predisponga il metodo tariffario per la riguardo a ciascuna delle corrispettivo si articola, servizio idrico integrato, valutazione dei costi dell'utilizzo delle risorse determinazione, con quote in cui tale della tariffa del sulla base della e dei benefici idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”.


Dalla normativa statale richiamata emerge che spetta esclusivamente allo Stato determinare le componenti di costo che concorrono a determinare la tariffa e che tali componenti comprendono le modalità di recupero dei costi ambientali e delle risorse. La disposizione regionale in esame, pertanto, fissando con legge una quota minima della tariffa da destinare a specifiche finalità ambientali, è invasiva della competenza legislativa statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile, come, del resto affermato da codesta Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 29/2010.

Le disposizioni regionali in esame pertanto, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e in materia di tutela della concorrenza, violano l'art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione.

4) Articolo 11, comma 1, della legge, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.

Anche tale disposizione è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato.

Ciò, da un lato, perché il potere di approvazione delle tariffe, come illustrato nei punti precedenti, è di competenza della Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. e) del d.l. n. 70/2011 (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in virtù dell'art 19, comma 21 del d.l. n. 210 del 2011) e quindi la regione non può disciplinare il potere sostitutivo relativamente ad una funzione che non gli compete. Dall'altro lato, perché l'art. 10, comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011 attribuisce espressamente tale potere sostitutivo all'Autorità statale, laddove prevede che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».



Di conseguenza, anche detta disposizione regionale è invasiva della competenza statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, considerato che a tali competenze, come sopra detto, è ascrivibile l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la determinazione delle tariffe cui si riferisce il potere sostitutivo. Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

P.Q.M.

Si solleva la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe dinanzi a codesta Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., e si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione.

Si deposita delibera del Consiglio dei ministri

Roma, addì 2 luglio 2012

L'Avvocato dello Stato: NUNZIATA

12C0293

N. 160

Ordinanza del 19 aprile 2012 emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da INPS contro Boeri Michelina ed altri

Previdenza - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che il contributo stesso è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 19.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 111, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 481/2011 R.G.L. promosso da INPS, appellante, avv. Fernando Bagnasco;

Contro Boeri Michelina più quindici, appellanti, avv. Marta Lanzilli.

Con ricorso al Tribunale di Torino Boeri Michelina ed altri 15 ex-dipendenti dell'INPS, cessati dal servizio in varie date comprese tra il 1.8.2003 ed il 1.8.2006, convenivano in giudizio l'Istituto chiedendo, tra le altre domande, la condanna dell'ex-datore di lavoro alla restituzione delle somme trattenute sulle loro retribuzioni, a titolo di contributo di solidarietà del 2% ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge n. 144/1999 (che recita: «A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 [1.10.1999] è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2»), in quanto aventi diritto, per il periodo successivo al 1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dall'INPS; sostenevano i ricorrenti che tale contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere applicato soltanto sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio e non anche sulle retribuzioni percepite in costanza del servizio medesimo.

Con sentenza del 29.11.2010 - 4.2.2011 il Tribunale adito accoglieva la domanda dando atto che sulla questione si era «ormai consolidato l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte ... ove ha ritenuto che il contributo del 2%



deve gravare solo sulle pensioni integrative e non sulla retribuzione («l'art. 64, comma 5, legge 17.5.1999 n. 144 si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall'1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l'intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative 'erogate', nonché sulle prestazioni 'maturate'...»: così Cass. 11732/2009»).

Avverso detta sentenza interponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 14.4.2011, chiedendone la riforma sulla base delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado: secondo l'Istituto, il contributo di solidarietà graverebbe anche sui dipendenti ancora in servizio, per il periodo decorrente dal 1.10.1999, secondo un meccanismo che prevede il calcolo virtuale della pensione integrativa maturata a tale data, l'applicazione della percentuale del 2% sull'importo risultante e la corrispondente trattenuta operata sulla retribuzione.

Gli appellati, costituitisi, resistevano al gravame e — dato atto che successivamente al deposito della sentenza impugnata era entrato in vigore l'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, che ha stabilito testualmente: «Le disposizioni di cui all'art. 64, comma, 5 della legge 17 maggio 1999 n. 144 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa» — chiedevano la disapplicazione di tale disposizione in quanto confliggente con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

All'udienza del 19.4.2012 la causa veniva discussa oralmente e, all'esito della camera di consiglio, la Corte pronunciava la presente ordinanza.


L'interpretazione data dal Tribunale all'art. 64, quinto comma, della legge n. 144/1999, già più volte condivisa da questa Corte, è conforme alla giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di cassazione (v., *ex plurimis*, Cass. 10872/2009, Cass. 11732/2009, Cass. 12526/2009, Cass. 12734/2009, Cass. 12735/2009, Cass. 12905/2009, Cass. 13265/2010, Cass. 13454/2010, Cass. 17621/2010, Cass. 18254/2010, Cass. 489/2011; non constano pronunce in senso contrario).

L'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, dichiaratamente di interpretazione autentica dell'art. 64, quinto comma, della legge n. 144/1999, si pone in contrasto frontale con l'orientamento del tutto uniforme della giurisprudenza della S.C., legittimando *ex post*, con efficacia retroattiva, l'operato dell'INPS, che dal 1.10.1999 ha trattenuto il contributo di solidarietà del 2% anche sulle retribuzioni dei suoi dipendenti in servizio.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che una norma di interpretazione autentica «non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis*: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009) a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale» (Corte cost., sent. n. 15/2012).

Alla luce di tali principi, l'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. — diversamente da quanto ritenuto da Cass. ord. nn. 22973/2011 e 1497/2012 — avendo introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, quali il riferimento ai «lavoratori ancora in servizio» ed il concetto di «maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999», che non erano in alcun modo desumibili dal testo originario dell'art. 64, quinto comma, della legge n. 144/1999, non limitandosi, pertanto, ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, ma modificandolo in maniera sostanziale.

Inoltre, la norma interpretativa è intervenuta in una situazione in cui non vi era alcuna «oggettiva incertezza del dato normativo», atteso che l'art. 64, quinto comma, cit. prescriveva, «inequivocabilmente, che il contributo di solidarietà ... deve essere applicato sulle 'prestazioni integrative' cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio», dovendosi rilevare che «le aggettivazioni 'erogate' e 'maturate' si riferiscono indiscutibilmente alle predette 'prestazioni integrative' e non già ... al 'diritto all'importo del trattamento pensionistico' riconosciuto dal precedente comma 3» (così Cass. 12526/2009, a cui si rinvia per un'ampia motivazione sull'interpretazione letterale dell'art. 64, quinto comma, cit.); né, tantomeno, si era in presenza di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» bensì, come si è ricordato, di un orientamento assolutamente uniforme della Corte di cassazione, ribadito in numerose occasioni, nel senso che il contributo di solidarietà doveva essere applicato soltanto sulle prestazioni pensionistiche integrative e non anche sulle retribuzioni percepite in costanza di servizio.



L'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, appare in contrasto anche con gli artt. 24, 102 e 111 Cost., perché lede la sfera delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ed il principio della parità delle parti nel processo, venendo ad incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice* (il diffuso contenzioso in corso in tutta Italia, promosso dai dipendenti dell'INPS che contestano l'applicazione del contributo di solidarietà sulle loro retribuzioni, a decorrere dal 1.10.1999), rispetto alle quali lo Stato-legislatore vorrebbe imporre una soluzione generalizzata delle controversie in senso favorevole allo Stato-amministrazione.

L'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, infine, appare in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali dello Stato e, in particolare, dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 848/1955.

Con riguardo all'art. 6 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che «se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'art. 6 ostano, salvo che per ragioni imperative d'interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia. L'esigenza della parità delle armi comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte» (tra le più recenti, v. sent. 7.6.2011, in causa Agrati ed altri c. Italia e sent. 14.2.2012, in causa Arras e altri c. Italia).


In un caso per molti aspetti analogo a quello oggetto del presente giudizio — che riguardava un'altra norma di interpretazione autentica *pro* INPS, in materia di calcolo della pensione per periodi di lavoro prestati in Svizzera, introdotta dal legislatore per superare una giurisprudenza di Cassazione consolidata in senso favorevole ai pensionati — la Corte EDU ha constatato che lo Stato italiano aveva violato l'art. 6 della CEDU intervenendo in modo decisivo per garantire che l'esito dei procedimenti in cui esso stesso era parte gli fosse favorevole, in assenza di «impellenti motivi di interesse generale», non essendo tali né «il fine di rafforzare un'interpretazione soggettiva e parziale, favorevole a un ente dello Stato, quale parte nel procedimento, ... in particolare quando tale interpretazione era stata ritenuta fallace nella maggioranza delle occasioni dai tribunali nazionali, compresa la Corte di cassazione», né la necessità di «ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico» (sent. 31.5.2011, in causa Maggio e altri c. Italia).

In un'altra occasione, la Corte EDU ha affermato che le «ragioni imperative d'interesse generale» non possono desumersi dalle motivazioni di finanza pubblica, che non sono idonee a dare risalto ad un interesse generale evidente che giustifichi l'effetto retroattivo di una nuova disposizione legislativa (v. sent. 23.3.2006, in causa Scordino c. Italia).

Nel caso dell'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, non paiono davvero ravvisabili quelle «ragioni imperative d'interesse generale» che, sole, possono giustificare «l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia»: la norma, infatti, risponde unicamente ad una finalità di contenimento della spesa pubblica, comprensibile ma del tutto contrastante con il diritto di ogni persona ad un «giusto processo» davanti ad un «tribunale indipendente e imparziale», solennemente consacrato dall'art. 6 della CEDU.

Com'è noto, la Corte costituzionale (a partire dalle sentenze nn. 348 e 349/2007) è costante nel ritenere che le norme della CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU (che deve essere applicata nel significato attribuito dalla Corte EDU), il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (per questa ricostruzione, v. Cass. n. 23834/2011).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, è senza dubbio rilevante nel presente processo: infatti, dalla sua applicazione discenderebbe il rigetto delle domande degli attuali appellati che, viceversa, sarebbero state indubbiamente accolte prima della sua entrata in vigore, in continuità con la costante giurisprudenza di legittimità sopra ricordata.



P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11.3.1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso all'udienza del 19 aprile 2012

Il Presidente: MARIANI

12C0284

N. 161

Ordinanza del 22 maggio 2012 emessa dal G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di U. M. T.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Udiienza preliminare - Possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in mancanza del consenso dell'imputato (contumace) - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo - Contrasto con la tutela dell'infanzia e della gioventù.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 31, comma secondo, e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

All'udienza preliminare del 22 maggio 2012, nel procedimento n. 66/11 R.G.U.P. e 2765/09 R.G.N. R. nei confronti di:

U.M.T. nato in Romania il 7.8.1993 ha emesso la seguente ordinanza.

All'esito delle indagini preliminari il PMM ha chiesto il rinvio a giudizio di U.M.T. affinché rispondesse del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p.

Nel corso dell'udienza preliminare, la difesa dell'imputato, dichiarato contumace, ha chiesto di poter prestare il consenso all'utilizzazione degli atti del P.M. al fine di definire il presente procedimento nella presente fase.

Il P.M. si è opposto deducendo la natura di atto personalissimo del consenso, riservato esclusivamente all'imputato.

Il difensore ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 32 d.P.R. 448/88 deducendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione.


Ad avviso del Collegio la questione di costituzionalità è ammissibile e rilevante.

Ed infatti, quanto al primo presupposto, l'imputato è chiamato a rispondere del delitto di furto di due specchietti e di due copri valvole, asportati, previa eliminazione dei dispositivi antitaccheggio, dall'ipermercato Panorama.

Il giovane è immune da pregiudizi penali o di polizia e il fatto risulta di particolare tenuità.

Il presente procedimento potrebbe, dunque, concludersi celermente con l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ovvero di concessione del perdono giudiziale.

L'art. 32 comma 1 d.P.R. 448/88, tuttavia, subordina tale possibilità al consenso alla definizione del processo da parte dell'imputato, cosicché nel caso in esame, pur sussistendo i presupposti per la concessione di uno dei benefici, si imporrebbe il rinvio a giudizio dell'imputato.



Ebbene, osserva il Collegio che la modifica dell'art. 32 d.P.R. cit. è stata resa necessaria dall'introduzione nel nostro ordinamento del principio del c.d. "giusto processo"; in particolare poiché, come più volte osservato dalla Corte di Cassazione, le sentenze emesse in sede di udienza preliminare di concessione del perdono giudiziale o di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto presuppongono un'affermazione di colpevolezza nei confronti dell'imputato, dette sentenze, in quanto fondate su prove formate non in contraddittorio delle parti ma raccolte dal solo P.M. nel corso delle indagini preliminari, potrebbero essere pronunciate solo con il consenso dell'imputato (così come accade nel giudizio abbreviato).

Tale norma è stata interpretata costantemente da parte della Corte di cassazione (*cf.* Cass. Pen. 14.1.2010 n. 6374 e 19.2.2009 n. 14173) nel senso che la legittimazione a prestare il consenso spetta esclusivamente all'imputato, trattandosi di atto personalissimo, ovvero ad un suo procuratore speciale cosicché, in caso di contumacia dell'imputato e in assenza di una formale procura speciale conferita al difensore, quest'ultimo non sarebbe legittimato a prestare il consenso alla definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare. In tal caso, dunque, il GUP deve disporre il rinvio a giudizio del minore, con il risultato che lo stesso, per godere dei benefici a lui riconosciuti dalla legge (art. 27 d.P.R. 448/88 o perdono giudiziale), deve attendere il dibattimento con conseguente ritardo per una definitiva uscita dal processo.

Osserva, inoltre, il Collegio che, quanto alla rilevanza della questione di legittimità prospettata dalla difesa, l'art. 32 comma 1 D.P.R., 448/88 contrasta con le disposizioni di cui agli artt. 3, 24, 31 e 111 della Costituzione.

Innanzitutto, risulta evidente la disparità di trattamento che consegue all'esercizio di una scelta processuale quale quella, garantita espressamente dalle norme processualpenalistiche, di non comparire in udienza preliminare e di rimanere, dunque, contumace. L'imputato, infatti, è libero di non comparire in udienza e ciò può argomentarsi, oltre che dall'art. 420 quater cpp, anche dall'art. 132 c.p.p. che consente il suo accompagnamento coattivo solo nei casi espressamente previsti dalla legge (quali quelli relativi a interrogatori o confronti) tra cui non rientra l'udienza preliminare.

Ciò premesso, dunque, nel caso in cui l'imputato scelga di non comparire in udienza preliminare, rimane preclusa al GUP la possibilità di concedergli i benefici previsti dal diritto minorile, pur ricorrendone i presupposti - di tenuità del fatto ed occasionalità del comportamento quanto all'irrilevanza del fatto, e di condotta punibile con pena contenuta nei due anni di reclusione e prognosi positiva sul futuro stile di vita quanto al perdono giudiziale - poiché al difensore, che comunque rappresenta l'imputato contumace ai sensi dell'art. 420 quater comma 2 c.p.p., è preclusa la possibilità di prestare, in sua vece, il consenso alla definizione anticipata del procedimento.

Ciò determina una disparità di trattamento tra imputati che, pur trovandosi nelle medesime condizioni quanto alla sussistenza dei presupposti di legge per fruire di uno dei citati benefici, hanno effettuato una diversa scelta processuale quanto alla comparizione in udienza preliminare.


La norma in esame, ad avviso del Collegio, contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione in quanto compromette il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Se infatti l'imputato contumace è rappresentato dal difensore al quale, ai sensi dell'art. 99 c.p.p. "competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato", salvo che siano espressamente riservati dalla legge a quest'ultimo, risulta evidente che la preclusione per il difensore a prestare il consenso alla definizione anticipata del procedimento nella fase dell'udienza preliminare rappresenta una ingiustificata compressione dell'attività difensiva.

D'altronde, il nostro sistema processuale penale disciplina espressamente i casi in cui un atto deve essere compiuto personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale (v. artt. 46 2°c., 419 5°c., 438 3°c., 446 3°c., 571 1°c., 589 2°c., 645 1°c c.p.p.).

Nell'art. 32 nulla del genere è detto.

La norma statuisce che il giudice deve chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella fase, salvo che il consenso sia stato prestato validamente in precedenza. La norma non dice espressamente che il consenso debba essere prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Resta pertanto aperta, anche sulla base della lettera della norma, la possibilità che il consenso sia validamente prestato dal difensore in caso di contumacia dell'imputato, circostanza che impedisce di fatto al giudice di richiederlo personalmente allo stesso. La scelta del difensore di prestare il consenso alla definizione del procedimento, ai soli fini ovviamente delle sentenze di cui all'art. 32, in quanto attinente a valutazioni che presuppongono cognizioni tecnico-giuridiche che solo lo stesso difensore può possedere, si pone poi come attuazione del principio di garanzia della difesa tecnica svolta nel processo dal difensore medesimo; le norme che assicurano la difesa tecnica sono d'altra parte funzionali alla realizzazione del giusto processo, garantendo la effettività di un contraddittorio più equilibrato e una sostanziale parità tra accusa e difesa.

Deve infine evidenziarsi che l'imputato, nel caso non approvi l'operato del suo difensore, potrà sempre, attraverso il rimedio della opposizione, di cui all'art. 32 3° co d.P.R. 448/88 (esteso anche alle sentenze di perdono giudiziale e irrilevanza del fatto v. CC n.° 77/93), ottenere il vaglio dell'accusa nel pieno contraddittorio davanti al giudice del



dibattimento. Resta così salva anche la possibilità di attuare, pur se con le forme del contraddittorio differito, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, restato contumace all'udienza preliminare, avverso una sentenza che ne affermi la responsabilità penale.

Parimenti evidente è il contrasto di tale interpretazione con il principio costituzionale sancito all'art. 111 comma 2 cost. in ordine alla ragionevole durata del processo che la legge deve garantire, avendo come effetto di mantenere nel circuito penale e rinviare al giudice del dibattimento minori che ne potrebbero uscire agevolmente.

L'art. 32 d.P.R. 448/88 risulta, inoltre, in contrasto con l'art. 31 comma 2 Cost. che prevede quale compito della Repubblica la protezione dell'infanzia e della gioventù "favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Invero, più volte la Corte costituzionale ha ribadito il principio che il processo minorile è finalizzato, oltre che alla ricerca della verità sul fatto reato, anche e soprattutto al recupero ed al reinserimento del minore stesso nel contesto sociale, di modo che deve essere valorizzato qualunque strumento o istituto processuale che favorisca detto recupero; a tale proposito appaiono particolarmente efficaci tutti quegli accorgimenti che consentano una rapida definizione del procedimento penale ed una uscita il più possibile celere del minore stesso dal processo.

La Corte ha anche sottolineato come le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali relative alla tutela dei minori; in particolare l'art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo afferma il diritto del fanciullo accusato di un reato "ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima" e chiama gli Stati a "promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati e riconosciuti colpevoli di avere commesso reato" nonché a prevedere, fra l'altro, soluzioni alternative all'assistenza in istituti "in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato".

Ciò premesso, uno degli strumenti processuali che garantisce le esigenze educative del minore, rendendo più agevole una rapida definizione del procedimento, è proprio quello previsto dall'art. 32 d.P.R. cit., che consente al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenze sostanzialmente di merito, di regola riservate al collegio dibattimentale, quali quelle di perdono giudiziale o irrilevanza del fatto, sempre e solo allo scopo di realizzare il preminente interesse del minore ad una uscita rapida dal circuito penale.

Di conseguenza appare di tutta evidenza come contrasti con i principi sopra enunciati qualunque interpretazione della norma in esame che in qualche modo renda difficoltoso il conseguimento di tale fine come quella che escluda la possibilità che il consenso sia validamente prestato dal difensore, facendo discendere dalla semplice contumacia, che di fatto rende impossibile al minore prestare personalmente il consenso stesso, la impossibilità per il giudice di emettere una pronuncia personalizzata nei confronti del ragazzo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87.

Sospende il procedimento n. 66/11 R.G.U.P. promosso nei confronti di U.M.T. nato a Bucarest (Romania) il 7.8.1993 e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2012.

Il Presidente: TRIPICIONE



N. 162

*Ordinanza del 23 marzo 2012 emessa dal Presidente del Tribunale di Sondrio
sul reclamo proposto da Dal Passo Anna*

Spese di giustizia - Ausiliari del magistrato - Domanda di liquidazione per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico - Termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni - Eccessiva brevità del termine - Irragionevolezza intrinseca - Irrazionalità.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Procedimento di reclamo proposto dalla dott.ssa Anna Dal Passo, nata a Gorgonzola il 10/06/1975, iscritta all'AIRE di Cernusco sul Naviglio (alleg. n. 1), residente in Andratx/Sant Elm (Spagna) rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Condò di Milano e Michele Mazza di Sondrio per il cui studio in Sondrio alla via Trieste n. 20 ha eletto domicilio.

Avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione del compenso quale ausiliaria del pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1711/09, al fine di ricercare resti umani all'interno di una cava.

La ricorrente ha esposto che nell'espletamento di tale incarico (affidato ai componenti dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, con la quale la Dal Passo all'epoca collaborava) aveva effettuato plurime operazioni presso l'area oggetto di sequestro di pertinenza delle ditte Rossi Graniti e R.M. Scavi in Ardenno (SO) al fine di ricercare il corpo di una persona scomparsa che si temeva essere stato uccisa. Le operazioni, particolarmente gravose e delicate, oltre che complesse, si erano concluse positivamente, con il rinvenimento di numerosi frammenti di materiale organico, tutti regolarmente repertati; la ricorrente ha evidenziato che l'incarico conferito presupponeva la collaborazione di numerose professionalità distinte, e ciascuno, per quanto di propria competenza consegnava le risultanze del proprio operato al fine della redazione e deposito della relazione conclusiva;

Poiché si trattava di un elaborato collettivo ella non era a conoscenza della data in cui era stato formalmente depositato; ne aveva avuto comunicazione via posta elettronica da parte dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano in data 07/07/2010 con l'invito al deposito dell'istanza di liquidazione del proprio compenso.

Ella presentava richiesta di liquidazione di cui all'art. 72 comma 2 del D.P.R. 115/2002 pervenuta alla Procura della Repubblica in data 18/08/2010; con provvedimento in data 15/01/2011 l'istanza veniva rigettata con la motivazione: «essendo decorso il termine di cento giorni dal termine della prestazione prescritto a pena di decadenza per il deposito dell'istanza dall'art. 71 comma 2 del D.P.R. 115/2002».

Il Presidente del Tribunale deve decidere, su reclamo proposto ex art. 170 del D.P.R. 115/2002 (spese di giustizia) circa la legittimità del provvedimento del pubblico ministero di Sondrio che ha negato all'ausiliario Anna Dal Passo la liquidazione degli emolumenti da lei richiesti; il rifiuto del pubblico ministero è stato motivato con la circostanza che la presentazione della nota spese da parte dell'ausiliario sarebbe tardiva (oltre 100 giorni dal deposito della relazione) e l'ausiliario sarebbe decaduto dal diritto a percepire i compensi spettantigli.

Sulla base dell'attuale normativa la decisione del pubblico ministero (emessa il 15 gennaio 2011) appare corretta.

Infatti l'art. 71 del d.p.r. 115/2002 così dispone:


Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte.

1. Le indennità ... e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato: ...

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 177.

Dagli atti del procedimento penale (di cui è stata presa visione) Anna Dal Passo (collaboratrice interna dell'Istituto di medicina legale) era stata nominata, assieme ad altri numerosi collaboratori) ausiliaria del P.M. nell'ambito delle ricerche in una cava di brandelli di cadavere correlati ad una indagine della Procura della Repubblica di Sondrio per



omicidio volontario (l'imputato è stato, poi, condannato dalla Corte d'assise per omicidio volontario e soppressione di cadavere).

La collaborazione si è concretata nell'attività di analisi e ricerca dei brandelli di carne umana in una cava di Ardenno, ove si sospettava fosse accaduto un omicidio del E la successiva triturazione del cadavere.

Il deposito della relazione delle ricerche effettuate è stata collettiva (da parte di tutti i collaboratori ed ausiliari dell'Istituto di Medicina legale) ed è avvenuta il 12 marzo 2010.

La richiesta dei compensi è stata fatta individualmente da ciascuno dei vari ausiliari che avevano collaborato nelle ricerche. Quello di Anna Del Passo è stato depositato il 18 agosto 2010. Quindi, oltre i 100 giorni dal deposito della relazione di compimento delle operazioni, termine sanzionato, dall'art. 72 citato, a pena di decadenza.

Il pubblico ministero ha rigettato l'istanza con provvedimento del 15 gennaio 2011 comunicato alla richiedente il 28 marzo 2011.

Il reclamo al Presidente del Tribunale (presentato tempestivamente il 16 aprile 2011), sulla base della normativa vigente andrebbe rigettato. Infatti è del tutto irrilevante che la Del Passo abbia appreso, solo in seguito ad un sollecito dell'Istituto di Medicina Legale della necessità di chiedere individualmente il proprio compenso con apposita istanza rivolta alla Procura della Repubblica che l'aveva nominata. Tutti gli altri ausiliari erano stati tempestivi, ma lei è rimasta esclusa in quanto «decaduta».

Questo giudice confessa di aver sentito su di sé il senso dell'ingiustizia nel dover ratificare la decadenza dal diritto al compenso per l'opera prestata dalla sprovveduta «ausiliaria» del pubblico ministero, per aver costei ommesso di rispettare il brevissimo termine prescritto da una norma del 1923.

L'unico modo giurisdizionale per ovviare all'ingiustizia di una legge è apparso, quindi, quello di sollevare di ufficio la questione di costituzionalità dell'71, comma secondo, del d.p.r. 115/2002 nella parte in cui introduce un termine di decadenza irragionevolmente breve per l'esercizio del diritto ai compensi dovuti ai collaboratori dell'autorità giudiziaria.

I compensi determinati dal D.P.R. n. 115 costituiscono il corrispettivo, determinato normativamente, per un'attività di collaborazione professionale di esperti con l'attività giurisdizionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 1970, in tema di consulenti tecnici e della determinazione normativa dei loro compensi, aveva osservato che i consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le funzioni che svolgono nell'ambito del processo (vedi, inoltre, Corte cost. [ord.], 25-06-1980, n. 102). La disciplina di riferimento ha, ovviamente, una sua specifica ragion d'essere, in quanto funzionale alle specifiche esigenze della giurisdizione.

Occorre, però, domandarsi se la normativa che prevede, per gli ausiliari del giudice, dei termini estremamente brevi i termini (nel caso di specie 100 giorni) per la presentazione della istanza di liquidazione dei compensi, abbia una qualche ragionevole funzione organizzativa funzionale alle esigenze della giurisdizione o si risolva in una disciplina irrazionalmente penalizzante con profili di ingiustificata disparità di trattamento per i compensi.


La rilevanza della questione.

La questione è rilevante per il presente procedimento giurisdizionale innanzi al Presidente del Tribunale in quanto nel caso in esame si controverte proprio in tema di diritto alla liquidazione per una attività prestata nell'ambito di una attività di «ausiliario» del pubblico ministero, che è stata negata dal pubblico ministero in quanto la richiesta di liquidazione è avvenuta oltre il termine di 100 giorni presentazione della relazione. In presenza della norma così come formulata dall'art. 71, la domanda dovrebbe essere respinta. Peraltro, trattandosi di termine di «decadenza» sarebbero irrilevanti tutte le giustificazioni che la parte adduce a giustificazione del proprio ritardo (essere un lavoro collettivo, di cui non conosceva la data del deposito, il suo trasferimento di residenza all'estero, regolarmente registrata all'AIRE).

La norma di cui si sospetta la incostituzionalità.

La normativa in questione, di cui si dubita della costituzionalità, è costituita da un decreto che ha raccolto in un testo unico la precedente normativa, coordinandola e semplificandola. La base è costituita dalla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. In base a tale disciplina il Governo era stato delegato a riordinare, coordinare e finanche a semplificare il linguaggio e le nozioni.

La precedente norma di riferimento, oggi riportata nell'art. 71 citato, era rappresentato dall'articolo 24 del r.d. n. 1043/1923 il quale prevedeva che il diritto agli onorari e alle indennità spettanti, tra gli altri, ai periti impegnati in procedimenti penali «si prescrive nel termine di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti». Le sole misure delle tariffe sono state modificate da normativa successiva, mentre la



norma relativa al termine di «prescrizione» è rimasta operativa fino al 2002, momento in cui è stata trasfusa nell'art. 71 del D.P.R. 115 del 2002.

Va notato che la normativa precedente al D.P.R. 115 del 2002 adoperava la terminologia «prescrizione» e non quella di «decadenza»; questa ultima nozione è stata utilizzata dal legislatore delegato del 2002 nell'ambito della delega legislativa che ha portato alla redazione c.d. del testo unico per le spese di giustizia. Si è, difatti, utilizzata la delega anche per modificare terminologie ritenute improprie e si è ritenuto di attribuire il termine di «decadenza» lì dove il legislatore del 1923 aveva, invece, utilizzato la nozione di «prescrizione». La circostanza è stata esplicitamente chiarita nei lavori preparatori.

La norma di riferimento costituzionale che si ritiene violata.

La norma costituzionale di cui si ravvisa la violazione è quella dell'art. 3 Cost. comma 1. Da tempo la Corte ha espresso il concetto: «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe; va valutato anche il principio del bilanciamento degli interessi sotto il profilo dei diritti costituzionalmente garantiti.

La non manifesta infondatezza del sospetto di incostituzionalità sotto il principio dell'irragionevolezza normativa.

Orbene questo giudice (il procedimento di reclamo avverso il provvedimento di liquidazione del pubblico ministero ha natura giurisdizionale) dubita fortemente della logicità di tale normativa (sia nella sua versione precedente che in quella attualmente in vigore) che riduce a termini temporali assolutamente irrisori l'onere per l'ausiliario del giudice di presentare la nota di richiesta di corresponsione delle sue prestazioni per le attività professionali di collaborazione svolta come perito o ausiliario.

Occorre valutare se vi sia una apprezzabile «ratio» sottesa a tale termine «di decadenza» ovvero se tale termine debba valutarsi come «irragionevole» e ciò anche senza riferimento ad altre situazioni normative che possano essere prese come riferimento per valutare una disparità di trattamento.

I compensi per i collaboratori dell'autorità giudiziaria sono fissati e determinati in una normativa secondaria e vi è stato (e vi è) un serio dibattito dottrinale e giurisprudenziale per la valutazione dei criteri e delle quantificazioni per la liquidazione di tali compensi.


Circa il termine per la richiesta di liquidazione, invece, il dibattito non appare svolto compiutamente né in dottrina né in giurisprudenza. La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio 1981 aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proprio dell'art. 24 del R.D. 3 maggio 1923 n. 1043, per disparità con altra norma della medesima disciplina normativa, ma solo sotto il profilo della non omogeneità delle due discipline. Non ci si è posto il problema della irragionevolezza intrinseca della norma, che sottopone ad un termine di decadenza di soli 100 giorni il diritto del perito o ausiliario del magistrato ad essere compensati per l'opera professionale prestata su richiesta della autorità giudiziaria, che ne ha richiesto i servizi (nella giurisprudenza si è escluso che il termine si applicasse ai «custodi»: Cass. pen. 28-1-0-2005 CED RV 232788 e Cass. pen. 10-12-2004 CED RV 231294).

Nella disciplina generale civilistica il termine di prescrizione per i compensi dei professionisti è anche esso «breve». Si tratta, però, di prescrizione (e non di decadenza) ed il termine è di tre anni (art. 2956 cod. civ.).

Le esigenze di accelerazione del processo giurisdizionale, che potrebbero essere l'unica giustificazione all'intrinseca razionalità della norma, non appaiono tali da rendere ragionevole il termine di solo 100 giorni, eccessivamente penalizzante. Infatti il diritto al compenso è ricollegato al fatto l'attività demandata al perito-ausiliario è stata compiuta ed il processo (proprio per questo) ha avuto uno sviluppo che lo ha portato «avanti» proprio per il compimento di quelle attività. Il termine per presentare la nota delle spese non appare ricollegata, invece, ad alcuna funzione acceleratoria del giusto processo.

Unico profilo che viene in mente potrebbe essere quello ricollegato al fatto che la ritardata presentazione possa rendere meno agevole l'opera di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria che abbia conferito l'incarico. Ma si tratta di una prospettazione che si rivela del tutto priva di una qualche apprezzabile logica «acceleratoria». Si tratta di norma draconiana e penalizzante, la cui unica applicazione entra in gioco proprio nei casi di «dimenticanza» da parte del collaboratore dell'autorità giudiziaria. Occorre bilanciare l'esigenza del percepimento del giusto compenso con quella di praticità del procedimento liquidatorio.

Si tratta, quindi, di una fattispecie normativa caratterizzata da un'intrinseca «non ragionevolezza»; sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato la possibilità di affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità, rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore.



Le esigenze, specifiche del procedimento giurisdizionale, di non dover riesumare procedimenti oramai definiti ed archiviati per provvedere a tardive istanze di liquidazione, potrebbero essere comunque assicurate con l'applicazione delle norme generali in tema di prescrizione civilistica per le prestazioni, che è comunque «breve», tali da permettere l'attività di liquidazione in tempi del tutto accettabili e sicuramente coincidenti con la perdurante sopravvivenza dei processi in cui le prestazioni sono state svolte.

Un altro profilo di sospetta incostituzionalità che va valorizzato, come si è detto è la irrazionalità della disciplina con riferimento ai diritti costituzionali in conflitto.

Da un lato vi è l'esigenza di un ordinato esercizio della amministrazione della giustizia, con termini finalizzati alla scansione temporale delle attività: art. 97 Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»).

Dall'altro vi è il diritto costituzionale al rispetto del lavoro prestato (che non perde certo la sua valenza costituzionale anche se prestato nell'ambito della collaborazione all'attività giudiziaria); esso è tutelato dagli art. 1, co. 1 Cost. («L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.»), e art. 35 Cost. («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»).

La norma, di cui si deduce l'incostituzionalità, sanziona con la decadenza il diritto ai compensi dovuti ai periti per il lavoro prestato; essa appare, nel bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, irrazionalmente sbilanciata a favore di una visione burocratica di rispetto di un «ordine» temporale (e che non è assolutamente funzionale ad una funzione acceleratoria del processo), piuttosto che ad assicurare termini adeguati per richiedere il compenso del lavoro prestato a favore dell'autorità giudiziaria.

La comparazione degli interessi in gioco porta a sollevare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 71 comma 2° del d.p.r. 115/2002.

Il vuoto normativo non si generebbe in quanto risultano applicabili i generali termini di prescrizione breve di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ.

La Corte Costituzionale valuterà se la questione di costituzionalità debba estendersi anche alle fattispecie normative strettamente correlate che precedono altri brevi termini di decadenza differenziati per fattispecie analoghe.

P.Q.M.

Pronunciando nel procedimento di reclamo avverso diniego del pubblico ministero di liquidazione di un ausiliario nominato nell'ambito di un procedimento penale (art. 170 D.P.R. 115/2002) così provvede:

applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.:

dell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115 del 2002 nella parte sottopone ad un termine di decadenza di 100 giorni dal compimento dell'incarico, la presentazione la domanda di corresponsione di compensi;


ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;

dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alla parte ricorrente al pubblico ministero presso il Tribunale di Sondrio nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Sondrio il 22 marzo 2012

Il Presidente: D'AIETTI



N. 163

Ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce del 15 marzo 2012

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali - Destinazione dei beni mobili e dei mezzi di trasporto sequestrati - Affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia i quali ne facciano richiesta - Lamentata mancata attribuzione di potere discrezionale all'autorità giudiziaria competente sulla richiesta - Ingiustificata parità di trattamento di situazioni difformi, in danno dei beni aziendali - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 12.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

IL TRIBUNALE

Sentiti in camera di consiglio il P.M. ed il difensore di Elia Pati all'udienza del 6-3-2012;

Premesso che in data 6-4-2011 ha emesso il seguente provvedimento:

Vista l'istanza, avanzata dal P.M. di affidamento in custodia giudiziale agli organi di Polizia di cui all'allegato per l'impiego in attività di polizia ed anche per le esigenze di polizia giudiziaria dei veicoli in sequestro di cui all'allegato;

Ritenuto che l'art. 2-undecies comma 3-bis della legge n. 31-5-1965 n. 575 in materia di misure di prevenzione e antimafia come novellato dall'art. 5 d.l. 4-2-2010 n. 4 («i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale») attribuisce la competenza a decidere all'autorità giudiziaria (nel caso di specie il P.M. ha ritenuto di non provvedere in merito personalmente, ma di richiedere all'organo giudicante che ha emesso il provvedimento di convalida di sequestro — tra l'altro — dei veicoli di cui si tratta e che ha provveduto alla nomina di amministratori giudiziari per la gestione delle aziende Auto Messapica e BRIN.CAR) ;

Che tale norma trova applicazione anche nelle ipotesi di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p. (con la precisazione che in questo caso il provvedimento è stato adottato in un procedimento relativo ad un delitto di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.), stante il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, come novellato dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 4/10 («le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2- quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»);

Che il disposto di cui al citato art. 2-undecies comma 3-bis della legge 31-5-1965 n. 575, per come è formulata la norma, non conferisce all'organo decidente alcun potere

discrezionale: peraltro è forse il caso di evidenziare che l'ultima parte della norma che recitava: «Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'art. 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo» è stata soppressa dall'art. 5 comma 1 lett. f n. 6-bis d.l. n. 4/10, per cui non è previsto che sia richiesto alcun parere, esplicitamente vincolante se negativo, all'amministratore giudiziario (ove nominato, come nei casi di specie) prima dell'emissione del provvedimento di affidamento di beni (mezzi di trasporto) in custodia giudiziale ad organi di polizia;

Che peraltro sembrano confermare la non discrezionalità della presente decisione, a fronte di una rituale richiesta da parte di organi di polizia, le disposizioni dello stesso tenore riguardanti l'affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia di beni sequestrati nel corso di mirate operazioni di polizia dettate in materia di immigrazione (art. 12



comma 8 d.lgs. n. 286/98) e di contrabbando (art. 301-*bis* d.P.R. n. 43/73), fatto salvo il riferimento alla ricorrenza di esigenze processuali ostative in materia di immigrazione (previsione contenuta solo nel relativo T.U., che attribuisce una limitata discrezionalità all'autorità giudiziaria decidente) ;

Che pertanto l'istanza, avanzata dagli organi di polizia per soddisfare esigenze riconosciute dalla norma di riferimento, deve trovare accoglimento, prescindendo da ogni valutazione in termini di opportunità

P. Q. M.

in accoglimento dell'istanza, avanzata dal P.M., dispone l'affidamento in custodia giudiziale agli organi di Polizia di cui all'allegato per l'impiego in attività di polizia ed anche per le esigenze di polizia giudiziaria dei veicoli in sequestro di cui all'allegato; revoca l'incarico di custode giudiziale dei beni mobili interessati dal presente provvedimento, ove conferito ad altri soggetti;

Si comunichi al P.M., agli organi di polizia interessati ed agli amministratori giudiziari dei beni mobili di cui si tratta dr. Liaci e dr. Sabatino ;

Rilevato che avverso il predetto provvedimento il Pati proponeva opposizione, che questo GIP con ordinanza del 28-4-2011 dichiarava inammissibile; che il Pati avverso tale ordinanza presentava ricorso per Cassazione e con decisione del 15-12-2011 la Corte di cassazione disponeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza del 28-4-2011, ritenendo di riqualificare la proposta opposizione come incidente di esecuzione ;

Ritenuto che, alla luce della ricostruzione normativa operata nel provvedimento del 6-4-2011, nel caso di specie all'epoca dovesse trovare applicazione il citato art. 2-*undecies* comma 3-*bis* della legge n. 31-5-1965 n. 575 ed attualmente l'art. 48 comma 12 d.lgs. n. 159/11 (che è esattamente dello stesso tenore della previgente norma), alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 116 comma 2 d.lgs. cit. (che recita: «dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto») e che in ragione della rigida previsione normativa non sia lasciato all'autorità giudiziaria competente alcuno spazio per l'esercizio di un potere discrezionale, a fronte di una richiesta da parte di organi di polizia — per l'impiego in attività di polizia anche per esigenze di polizia giudiziaria — di affidamento di beni mobili e di mezzi di trasporto marittimo o aereo in giudiziale custodia: ove infatti il legislatore avesse voluto lasciare un margine di discrezionalità all'autorità giudiziaria non avrebbe utilizzato l'espressione «sono affidati», ma espressioni del tipo «possono essere affidati» (come è avvenuto nel caso di affidamento dei detti beni in custodia giudiziale all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale) ed avrebbe indicato parametri che orientassero l'autorità giudiziaria nel suo potere discrezionale;


Ritenuto tuttavia che debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 comma 12 d.lgs. n. 159/11 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. perché la predetta norma non attribuisce all'autorità giudiziaria che debba decidere sulla richiesta come sopra indicata alcun potere discrezionale, trattandosi di questione rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata;

Ritenuto in particolare che il non avere lasciato margini di discrezionalità all'autorità giudiziaria competente nel valutare se ed in che misura affidare in giudiziale custodia agli organi di polizia che legittimamente ne facciano richiesta per esigenze istituzionali (parimenti degne di tutela) beni mobili e mezzi di trasporto in sequestro porti ad un ingiusto trattamento identico di situazioni difformi, laddove vincola in pari misura l'organo decidente all'affidamento ad organi di polizia di beni funzionalmente differenti quali quelli non riconducibili ad un'attività imprenditoriale e quelli aziendali (che comunque rientrano nella nozione di beni mobili siccome genericamente indicati dall'art. 48 comma 12 d.lgs. cit.);

Ritenuto che all'uopo occorre considerare:

che l'azienda (definita dall'art. 2555 c.c. come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) trova una specifica tutela a livello costituzionale nell'art. 41 Costituz., che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata;

che il legislatore con il recentissimo d.lgs. succitato all'art. 48 comma 8 ha dato in tema di destinazione all'esito della confisca una disciplina specifica per i beni aziendali, preoccupandosi di salvaguardare ove possibile il mantenimento dell'impresa;



che l'azienda potrebbe vedere pregiudicata la sua esistenza in vita, ove i suoi beni fossero in tutto o in cospicua parte affidati ad un organo diverso da quello deputato all'amministrazione giudiziaria a cui la legge ordinaria, già con l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., ha demandato compiti di gestione da intendersi in senso dinamico;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale siccome sollevata appare rilevante ai fini del decidere, in quanto con il provvedimento del 6-4-2011 sono state affidate in giudiziale custodia ad organi di polizia ben 18 autovetture facenti parte del compendio di un'azienda che si occupa di compravendita di autoveicoli, in tal modo riducendo la consistenza del patrimonio aziendale a fronte dell'inevitabile deprezzamento dei mezzi conseguente al loro utilizzo prolungato per esigenze di polizia ed impedendo all'A.G. un possibile ripianamento della negativa situazione patrimoniale dell'azienda a mezzo della loro vendita a terzi;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 comma 12 d.lgs. n. 159/11 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.;

Sospende il procedimento incidentale ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Lecce, 15 marzo 2012

Il giudice: LARICCIA

12C0287

N. 164

Ordinanza del 30 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Carrassi Fabio contro Garofalo Sabrina, Pastore Antonio Maria e Milano Assicurazioni S.p.a.


Procedimento civile - Appellabilità - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, c.p.c. - Regime introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Possibilità di appello solo per motivi specifici (c.d. appello a motivi limitati) - Mancata previsione dell'appellabilità per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 [in particolare, n. 4] c.p.c. - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di eguaglianza - Difetto di coerenza logico-sistematica tra gli interventi susseguiti in materia - Violazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

- Codice di procedura civile, art. 339, comma terzo, nel testo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, comma secondo, 111, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848].

IL TRIBUNALE

Ha reso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 24447-2008 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello g.d.p. tra Carrassi Fabio (avv. Alfredo Sacchi), appellante, e Garofalo Sabrina e Pastore Antonio Maria (avv. Giovanni Coppola), appellati, nonché Milano Assicurazioni S.p.a. (avv. Luigi Tuccillo), appellata.

Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale, risolvendosi una «questione» (art. 279, comma 2, n. 4 in relazione al n. 2 del codice di procedura civile) di carattere processuale, si è dichiarato essere stata la sentenza di primo grado, impugnata con appello, pronunciata in equità dal giudice di pace ex art. 113, comma 2 del codice di procedura civile;



Ritenuto in fatto e diritto

1. Come acclarato con sentenza non definitiva emessa in pari data, la presente vicenda processuale promana dalla proposizione, innanzi al Giudice di pace di Napoli, con citazione ritualmente notificata in data 9-15 marzo 2006, di domanda avanzata dalle odierne appellate Garofalo e Pastore di condanna della odierna parte appellante Carrassi, quale responsabile, e della sua consorte in lite Milano Assicurazioni S.p.a., quale impresa assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento di danni derivanti da un sinistro occorso in Napoli, via Ruoppolo, in data 27 febbraio 2005.

Radicatosi il contraddittorio sulla costituzione e resistenza del Carrassi e della Compagnia di assicurazioni, espletata istruttoria mediante audizione, all'udienza del 16 maggio 2007, del Carrassi Fabio e del Pastore Antonio Maria, quali parti interrogate formalmente, e della teste Contemi Francesca nonché, all'udienza del 24 settembre 2007, della teste Ciotola Iolanda e del teste Caccavale Paolo, all'esito del processo il giudice onorario con sentenza n. 7616 del 4 febbraio 2007 («sic»; in effetti, 4 febbraio 2008) - 7 febbraio 2008 accoglieva la domanda, condannando solidalmente il Carrassi e la Milano S.p.a. al pagamento di euro 800 a favore della Garofalo e di euro 400 a favore del Pastore, oltre accessori e spese.

Avverso detta sentenza proponeva gravame l'appellante in epigrafe innanzi a questo Tribunale con atto notificato il 13 giugno 2008, deducendo, nell'ambito del primo motivo di appello, essere stata accolta la domanda «sulla scorta di dichiarazioni testimoniali mai rese» (p. 3); e, nell'ambito del secondo motivo di appello, avere «il Giudice di pace ... erroneamente rilevato che il teste Ciotola Iolanda “ha reso una puntuale e concordante deposizione sulla dinamica del sinistro, compatibile con i danni, desumibili dai rilievi fotografici agli atti di causa, confermando la dinamica così come prospettata dagli attori”, avendo invece ella dichiarato: “sulla prima circostanza, nulla so in quanto non ero presente all'incidente. Sulla seconda circostanza, nulla posso precisare; ricordo che nel pomeriggio mi trovavo a casa di mia cugina Sabrina Garofalo ed assistetti ad una telefonata di cui non posso precisare il contenuto, ma sentii mia cugina alterarsi. Null'altro so”» (p. 4 atto di appello).

Sempre nell'ambito del secondo motivo d'appello, l'appellante rilevava che pure in ordine alla deposizione della teste Contemi il Giudice di pace aveva «fondato il proprio convincimento ... esclusivamente su circostanze non risultanti dai verbali di causa e da nessun'altra fonte probatoria, inventandole di sana pianta» (p. 5 atto di appello).

Costituitisi anche in appello i sigg. Pastore e Garofalo, gli stessi deducevano, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello, per essere stata la sentenza di prime cure emessa in equità ed essendo i motivi di appello estranei a quelli, a critica vincolata, di cui all'art. 339 nuovo testo del codice di procedura civile.

Si costituiva anche la Compagnia assicuratrice Milano S.p.a., che chiedeva accogliersi l'appello.


Rassegnate dalle parti una prima volta le conclusioni, con ordinanza in data 5 luglio 2010, non essendo applicabile al presente procedimento la disposizione dell'art. 101 del codice di procedura civile in vigore per le cause proposte dal 4 luglio 2009, veniva fissata udienza al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, eventualmente rilevabile d'ufficio, dell'interpretazione costituzionale da darsi, o — in caso di impossibilità di tale interpretazione — di eventuali profili di incostituzionalità della disciplina introduttiva dell'appello a motivi limitati (art. 339, comma 3 del codice di procedura civile), tra i quali non sono inclusi i medesimi motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile (e, in particolare, quello di cui al n. 4 dell'art. 395 stesso, laddove la parte appellante lamenta un errore di fatto risultante dagli atti di causa), a fronte di una disciplina della revocazione ordinaria che — in quanto originariamente coordinata con una disciplina dell'appello a critica libera — dà accesso alla stessa solo avverso sentenze pronunciate in appello o in unico grado.

Sentite le parti, le stesse assumevano sul punto le seguenti posizioni:

il Carrassi condivideva i dubbi di legittimità costituzionale, ma ciò «in via astratta» (*cf.*: comparsa depositata il 31 gennaio 2011, p. 1), ritenendo essere la questione non rilevante, per essere stata la sentenza impugnata pronunciata secondo diritto, fondando tale rilievo sul fatto che era indeterminata la domanda del Pastore, per esserne possibile un accoglimento per somma maggiore «da definirsi in corso di causa» e, comunque, non potendo alcunché desumersi dalla dichiarazione di valore «esente» ai fini del contributo unificato;

i Pastore-Garofalo pure condividevano i dubbi, ma ritenevano possibile una loro rilevanza solo qualora la controparte avesse proposto revocazione, pur al di fuori dei casi previsti, e non già un appello inammissibile in quanto proposto avverso sentenza in equità, al di fuori dei motivi a critica limitata di cui all'art. 339 del codice di procedura civile (*cf.*: memoria depositata il 29 ottobre 2010).

Con sentenza non definitiva coeva alla presente ordinanza veniva dichiarato, come già accennato in epigrafe, essere stata la sentenza di primo grado, impugnata con appello, pronunciata in equità dal giudice di pace ex art. 113, comma 2 del codice di procedura civile.



2. L'acclamamento, giusta provvedimento avente veste di sentenza, e quindi costituente giudicato interno inderogabile ai fini del prosieguo del giudizio sino a sua eventuale rimozione, dell'essere stata la sentenza in primo grado pronunciata in equità, costituisce la prima valutazione, in punto di rilevanza, in ordine al dubbio di legittimità costituzionale a sollevarsi.

Invero, l'applicabilità al procedimento in esame della disposizione, innovativa e limitativa dei motivi ammissibili di appello, dell'art. 339, comma 2 del codice di procedura civile, come introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006, della cui legittimità costituzionale si dubita, discende da detto accertamento in ordine all'essere stata emessa la sentenza di prime cure nel quadro di applicabilità dell'art. 113, comma 2 del codice di procedura civile, ciò su cui le parti hanno dibattuto.

Benché la constatazione dell'esistenza di un giudicato interno sul punto, quale derivante da sentenza non definitiva, sia sufficiente in punto di notazione di rilevanza in proposito, può comunque accennarsi, in estrema sintesi, il percorso argomentativo che ha condotto, con la sentenza non definitiva che ad ogni buon conto si richiama (e che, come da ordine alla cancelleria, si disporrà inserirsi in copia conforme in atti ed allegarsi alla presente ordinanza a pienamente documentare la «relatio»), a ritenere soggette a giudizio in equità le due domande, in litisconsorzio facoltativo, proposte dalla Garofalo e dal Pastore:

la prima, in quanto indicata in valore pecuniario che, anche sommato all'equivalente pecuniario di interessi e rivalutazione al momento della domanda, computati secondo i noti parametri legali e ISTAT, non raggiungeva gli euro 1.100;

la seconda, pur non indicata in valore pecuniario, in quanto ristretta da inequivoca clausola di contenimento entro la competenza per equità del giudice di pace, contenimento riferibile — giusta giurisprudenza della SC. — alle istanze accessorie di rivalutazione e interessi, siccome pedissequa a domanda risarcitoria non espressa in moneta.

È dunque rilevante, ai fini della definizione del processo, l'applicazione all'appello che qui si esamina dell'art. 339 cit.

3. Altra valutazione da effettuarsi, in termini di rilevanza della proponenda questione di costituzionalità, concerne il sussistere, nell'ambito dei motivi di appello, di una doglianza (o meglio di più d'una doglianza, ma accomunate da un medesimo profilo) relativa a vizi della sentenza impugnata che, se fosse possibile l'appello a critica limitata ex art. 339 del codice di procedura civile, anche per motivi corrispondenti a quelli di cui al rimedio per revocazione ex art. 395 — e in particolare n. 4 — del codice di procedura civile, darebbero luogo (nei limiti in cui un tale opinare, in sede di formulazione di dubbio di costituzionalità, non costituisce anticipazione dell'eventuale sentenza a rendersi) ad accoglimento della doglianza.


In argomento, come detto, il Carrassi, nell'ambito del primo motivo di appello, ha lamentato essere stata accolta la domanda «sulla scorta di dichiarazioni testimoniali mai rese» (p. 3); e, nell'ambito del secondo motivo di appello, avere «il Giudice di pace ... erroneamente rilevato che il teste Ciotola Iolanda “ha reso una puntuale e concordante deposizione sulla dinamica del sinistro, compatibile con i danni, desumibili dai rilievi fotografici agli atti di causa, confermando la dinamica così come prospettata dagli attori”, avendo invece ella dichiarato: “sulla prima circostanza, nulla so in quanto non ero presente all'incidente. Sulla seconda circostanza, nulla posso precisare; ricordo che nel pomeriggio mi trovavo a casa di mia cugina Sabrina Garofalo ed assistetti ad una telefonata di cui non posso precisare il contenuto, ma sentii mia cugina alterarsi. Null'altro so”» (p. 4 atto di appello).

Anche in ordine alla deposizione della teste Contemi l'appellante si doleva che il Giudice di pace aveva «fondato il proprio convincimento ... esclusivamente su circostanze non risultanti dai verbali di causa e da nessun'altra fonte probatoria, inventandole di sana pianta» (p. 5 atto di appello).

In fatto, e nei limiti anzidetti in cui ciò non anticipa la sentenza eventualmente a rendersi, può qui rilevarsi che effettivamente, dall'esame dei verbali di causa, si evince che la deposizione della teste Ciotola (ud. del 24 settembre 2007) — lungi dal rendere una «puntuale e concordante deposizione sulla dinamica del sinistro, compatibile con i danni» (così nella sentenza impugnata) — legge: «sulla prima circostanza, nulla so in quanto non ero presente all'incidente. Sulla seconda circostanza, nulla posso precisare; ricordo che nel pomeriggio mi trovavo a casa di mia cugina Sabrina Garofalo ed assistetti ad una telefonata di cui non posso precisare il contenuto, ma sentii mia cugina alterarsi. Null'altro so».

Se ne desume la non implausibilità della deduzione, contenuta nell'atto di appello, per cui la sentenza si baserebbe su deposizione mai resa.

A tanto può aggiungersi, sempre in fatto, che effettivamente anche la lettura, data dal giudice non professionale, alla deposizione della teste Contemi, come rilevato nell'atto di appello, «introduce» nella deposizione stessa non già



elementi valutativi, ma dati fattuali (provenienza del ciclomotore dal lato dei giardinetti, attraversamento da parte dell'auto del Carrassi di interspazio tra le aiuole) non desumibili, neppure indirettamente, dal verbale.

4. Su tale substato fattuale, deve poggiare la notazione in diritto — pur essa essenziale in tema di rilevanza della questione a sollevarsi — per cui è sostanzialmente consolidato l'orientamento della S.C. (v. ad es. la pronuncia — da cui il seguente estratto — di Cass. n. 10127 del 25 giugno 2003, oltre i precedenti ivi cit. e che si riporteranno) secondo il quale in «un errore revocatorio, denunciabile ai sensi dell'art. 395, n. 4 del codice di procedura civile» può «il giudice [...] incorrere [...] anche nell'esame delle prove testimoniali nella fase preliminare della lettura delle deposizioni raccolte e della percezione del loro incontestabile significato letterale e logico; o perché non abbia letto compiutamente il testo della dichiarazione assunta a verbale o ne abbia travisato il senso letterale inequivocabile per disattenzione o per inconsapevole difetto di riflessione o, ancora, come si deduce essere avvenuto nella specie, per avere attribuito al teste dichiarazioni da costui mai rese. In tali sensi è l'orientamento di questa Corte manifestato con le sentenze n. 7679 del 1986 e n. 476 del 1996, cui questo Collegio aderisce, pur non ignorando il contrario orientamento espresso da Cass. n. 1099 del 1994.».

Al di là dell'isolata pronuncia contraria del 1994, l'indirizzo consolidato risulta ben attestato anche nella giurisprudenza precedente (v. ad es. Cass. n. 7679 del 18 dicembre 1986 e n. 6922 del 24 novembre 1986), che ha in sostanza elaborato quello che è oggi diritto vivente, nel senso che l'errore di fatto nell'esame delle prove testimoniali — che legittima il rimedio di cui all'art. 395, n. 4 codice di procedura civile — è configurabile, anche se soltanto limitatamente all'attività preliminare della lettura delle deposizioni raccolte e della percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, e non pure in relazione alla attività successiva dello stesso, consistente nell'interpretazione e valutazione del contenuto delle deposizioni testimoniali ai fini della formazione del proprio convincimento.

5. Applicando ai fatti di causa il predetto principio interpretativo dell'art. 395, n. 4 del codice di procedura civile, che ne fornisce la lettura secondo il diritto vivente, non è chi non veda che, avendo precisamente il Carrassi dedotto un vizio revocatorio nella lettura (quantomeno) della deposizione della teste Ciotola, se non anche di quella della teste Contemi, sussisterebbero (si ribadisce, senza che ciò possa anticipare un'emittenda sentenza sul punto) gli estremi (almeno) per la revocazione della sentenza e, più precisamente, per l'accoglimento di un motivo di appello, ove ammissibile, fondato su motivo corrispondente a quello di cui al n. 4 dell'art. 395 del codice di procedura civile: invero, dall'esame del rapporto tra il peso attribuito alla «supposta» deposizione della Ciotola, la quale è meramente corroborata dalla lettura della deposizione Chintemi (in cui pure sono inseriti elementi fattuali supposti, e non risultanti dagli atti), e la decisione, si evince con chiarezza la decisività della prima deposizione, nel senso che è essa, nella logica della sentenza, la «puntuale e concordante deposizione sulla dinamica del sinistro, compatibile con i danni» che consente la decisione, in relazione al peso secondario della deposizione Chintemi (ed all'omissione di ogni valutazione — può soggiungersi d'ufficio — circa l'ulteriore deposizione di teste, anch'egli ignaro dei fatti principali, Caccavale, neppure menzionato nel provvedimento del giudice di pace).


Dunque, quand'anche l'errore (corrispondente a quello revocatorio) sussistesse in relazione alla supposizione di una (diversa da quella effettiva) deposizione della sola Ciotola, il giudizio (che in un procedimento di revocazione sarebbe rescissorio) sarebbe aperto ad ogni diversa valutazione probatoria (tenuto conto anche, come detto, del tenore della deposizione Chintemi, non facente riferimento a taluni dettagli fondamentali, e del tenore — negletto dal g.d.p. — della deposizione poco informata del teste Caccavale).

Tanto vale, in definitiva, a rendere decisivo, ai fini del giudizio, il sussistere o meno della possibilità (sussistente, come detto, ove fossero deducibili i motivi di revocazione ex art. 395 nell'ambito dell'appello a motivi limitati ex art. 339 del codice di procedura civile) di accogliere (almeno alcune del)le doglianze della parte appellante in merito agli errori di fatto in tema di deposizioni testimoniali.

6. Ciò posto, deve dirsi che, in un appello senza la limitazione dell'art. 339 del codice di procedura civile, le doglianze in parola sarebbero state certamente esaminabili. In una siffatta logica di libera esaminabilità nell'appello tradizionale a motivi aperti (anche) di motivi corrispondenti a quelli a base del rimedio revocatorio era, del resto, costruito il sistema processuale civile italiano prima della novellazione dell'art. 339 cit.

Esse, invece, non sono esaminabili, ad avviso del Tribunale, nell'ambito dell'appello a motivi limitati introdotto, in detta disposizione, dal decreto legislativo n. 40 del 2006.

Com'è noto, la previsione di un appello a motivi limitati costituì la reazione dell'ordinamento alla sentenza della Consulta n. 206 del 6 luglio 2004 che — nel ritenere incompatibile con la Costituzione la lettura restrittiva che le SS.UU. della S.C. avevano dato, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716, della sindacabilità delle decisioni in equità del giudice di pace — «reintroduceva» la necessità di un controllo (oltre che sull'applicazione delle norme costituzionali, comunitarie e processuali) anche circa l'applicazione dei principi regolatori o informativi della materia e, quindi, attribuiva alla stessa S.C., dinanzi alla quale soltanto erano all'epoca ricorribili le sentenze in equità dei giudici non



togati, un carico di lavoro dalla stessa S.C. ritenuto incompatibile con il ruolo nomofilattico. Ne discendeva l'esigenza, percepita dal legislatore, di sgravio della S.C. e l'attribuzione, per via di novellazione, al giudice d'appello di un controllo con le medesime indicate caratteristiche di «limitazione» dei motivi di critica, tratti dalla sentenza delle SSUU del 1999, con l'aggiunta dei «principi regolatori della materia».

7. Antecedentemente alla novellazione dell'art. 339 del codice di procedura civile, pacificamente (v. Cass. n. 13433 dell'8 giugno 2007) si riteneva che avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità — all'epoca inappellabili — fosse pienamente ammissibile la domanda di revocazione; il requisito di ammissibilità di legge è, infatti, che si tratti di sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 395, comma 1 del codice di procedura civile); e le sentenze in equità erano da ritenersi, all'epoca, pronunciate in unico grado.

Oggi, affermandosi che la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che essa è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado — così, al fine analogo di escludere la ricorribilità in cassazione, Cass. n. 13019 del 4 giugno 2007 e nn. 10774-10775 del 24 aprile 2008), la sentenza equitativa non deve ritenersi impugnabile per revocazione, in particolare, per quanto qui interessa, ex art. 395, n. 4 del codice di procedura civile.

Né pare possibile una lettura (da ritenersi quale interpretazione conforme a Costituzione, che elidrebbe la necessità del proponendo dubbio di costituzionalità) dell'art. 395 cit., che faccia dire ad esso che la sentenza equitativa del giudice di pace, come detto appellabile, sia da parificarsi a sentenza emessa in unico grado; si tratterebbe, invero, di un'indebita operazione di ortopedia ermeneutica, che andrebbe oltre i limiti dell'interpretazione estensiva, segnati dal testo della norma, e sconfinerebbe in sostanza in un'applicazione analogica vietata dall'art. 14 disp. prel. c.c. in riferimento a disposizioni tassative e quindi eccezionali quali quelle offerenti il rimedio revocatorio (*cf.* per la qualificazione di eccezionalità della disciplina, Cass. SS.UU. n. 16402 del 25 luglio 2007).

Da altro punto di vista, poi, parificare interpretativamente la sentenza resa in equità dal giudice di pace ad una sentenza in unico grado avrebbe come implicazione quella di ammettere il c.d. «concorso di impugnazioni» (appello a motivi limitati e revocazione) avverso la medesima sentenza, concorso che l'ordinamento processualcivilistico prevede in via isolata ed eccezionale anch'essa, previo approntamento di norme volte a coordinare lo svolgimento dei procedimenti relativi: si pensi, al di là della peculiare disciplina di coordinamento di cui all'art. 43 del codice di procedura civile, tra regolamento facoltativo di competenza e le impugnazioni ordinarie, alla minuta regolamentazione dell'art. 398, comma 4 del codice di procedura civile, che fornisce il quadro di agibilità del concorso tra revocazione e ricorso per cassazione; coordinamento che in nessun modo, in via interpretativa, potrebbe essere assicurato da un giudice che volesse tentare la descritta opzione ermeneutica di parificazione della sentenza in equità del giudice di pace a quella resa in unico grado.

Non può, in tal senso, dunque, avere seguito l'opzione interpretativa, proposta in causa dai Pastore-Garofalo, secondo cui la parte appellante avrebbe dovuto, per far valere i vizi pure ammessi di incostituzionalità del sistema risultante dalla novellazione del 2006, proporre una istanza in revocazione, pur inammissibile, per poi solo in detta sede processuale sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura civile, in quanto non prevedente la revocazione avverso le sentenze equitative del giudice di pace.

Invero, pare al Tribunale che l'art. 395 del codice di procedura civile, nel non prevedere — pur dopo la novellazione dell'art. 339, comma 3 del codice di procedura civile — la revocazione delle sentenze in equità necessaria del g.d.p., non si ponga — per quanto una siffatta considerazione debba valere ai fini del giudizio di rilevanza ai fini della proponendo questione di incostituzionalità — contro alcun precetto costituzionale, essendo coessenziale al sistema che la revocazione e l'appello siano mezzi di impugnazione tra loro coordinati nel senso dell'esserne esclusa la contemporanea proponibilità (ciò che, in qualche modo, i Pastore-Garofalo presuppongono), dandosi precedenza, come si dirà, all'appello come rimedio generale (e — si diceva da parte della dottrina prima della novellazione — illimitato) all'ingiustizia della decisione.

Non può sul punto obliarsi la disciplina dell'art. 396 del codice di procedura civile, esplicitamente dettata a coordinare le due impugnazioni, nel senso che: *a*) è esclusa in generale la revocazione per le sentenze ancora appellabili; *b*) è ammessa la revocazione per le sentenze appellabili, ma per le quali sia scaduto il termine per l'appello, solo quando si tratti dei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 (revocazione straordinaria) e la condizione dante luogo all'esperibilità del rimedio si sia verificata dopo la scadenza stessa; *c*) se i fatti danti luogo a revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato per consentire la loro deducibilità in appello, esclusa la revocazione; *d*) nei casi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 (revocazione ordinaria), il rimedio generale è l'appello, restando riservato il rimedio revocatorio alle sole sentenze rese in unico grado o in grado di appello, ad esclusione di quelle appellabili e non appellate.



Come accennato, il detto sistematico coordinamento tra mezzi di impugnazione risulta(va) ispirato al principio per cui la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto (almeno prima della novellazione dell'art. 339, comma 3 del codice di procedura civile) come rimedio generale antecedentemente illimitato all'ingiustizia della decisione (così ad es. Cass. n. 3104 del 3 marzo 2001).

È, dunque, da ritenersi che, anche a seguito della «limitazione» dei motivi d'appello ammissibili avverso le (sole) sentenze equitative del giudice di pace, non essendo intervenuto (direttamente) il legislatore sugli artt. 395 ss. del codice di procedura civile, il principio stesso, ampiamente ritenuto conforme alla Costituzione, resti fermo almeno nella parte in cui avverso la sentenza ancora appellabile non sia ammissibile revocazione, rimedio, come detto eccezionale. In tal quadro, la limitazione dell'appello e la definizione delle sue modalità attuative da parte del legislatore avrebbero dovuto esse tener conto dell'esistenza di un rimedio revocatorio solo in casi eccezionali, in armonia con la disciplina costituzionale; non può, cioè, ragionarsi nel senso inverso — in qualche modo sotteso alla posizione dei Pastore-Garofalo — per cui, a seguito della introduzione di un appello «limitato», la novellazione ridondi in dubbi di costituzionalità in ordine a norme preesistenti, espressive peraltro di cardini del sistema processuale.

Non diversamente del resto, in omaggio ad evidenti principi di sistematicità e di «minimo mezzo», aveva argomentato la Consulta con la citata sentenza n. 206 del 6 luglio 2004 che — nel ritenere incompatibile con la Costituzione la lettura restrittiva che le SS.UU. della S.C. avevano dato, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716, della sindacabilità delle decisioni in equità del giudice di pace — era intervenuta a tal fine sulla norma novatrice (art. 113, comma 2, c.p.c) che aveva — nella interpretazione assunta dal rimettente come diritto vivente — escluso la rilevanza dei principi regolatori della materia dall'ambito del giudizio di equità, e quindi la relativa sindacabilità in cassazione; non già sulla norma (art. 339, comma 3, c.p.c) che aveva addirittura escluso l'appellabilità della relative sentenze.


Deve allora darsi per appurata la non esperibilità della revocazione ordinaria contro le sentenze equitative del giudice di pace rese secondo equità, in quanto soggette ad appello pur se limitato (ed un «obiter», del tutto incidentale ed aperto a più letture, che secondo solo una delle possibili letture potrebbe deporre nel senso della proponibilità avverso la medesima sentenza equitativa dell'appello a motivi limitati e della revocazione ordinaria, con un coordinamento tra i mezzi non precisato, contenuto nell'ordinanza della S.C. n. 13019 del 4 giugno 2007, non può ritenersi costituire diritto vivente). Poiché dunque la lesione di parametri costituzionali, come si specificherà, sembra derivare, nel caso che ne occupa, solo dalla limitazione dei motivi d'appello, introdotta nell'art. 339, comma 3 del codice di procedura civile, dalla novellazione del 2006, su quest'ultima norma deve concentrarsi l'esame di rilevanza, e per quanto in appresso anche di non manifesta infondatezza, dei dubbi di incostituzionalità posti dall'intervento novellatore medesimo.

8. Invero, l'applicazione dell'art. 339, comma 3, nuovo testo del codice di procedura civile, al caso di specie si impone, non essendo possibile — per quanto detto — alcuna interpretazione adeguatrice degli artt. 395 ss. del codice di procedura civile, norme queste ultime che non consentono, avverso la sentenza equitativa del giudice di pace, la proposizione della revocazione (contemporaneamente o successivamente rispetto all'appello a motivi limitati, come nell'opzione interpretativa dei Pastore-Garofalo).

Deriverebbe dall'applicazione dell'art. 339 infatti — ed in ciò sta il passaggio finale degli argomenti a sostegno della rilevanza del dubbio a proporsi — l'inammissibilità, come si dirà, di motivi di appello avverso sentenze equitative del giudice di pace corrispondenti a quelli che danno accesso alla revocazione (ed in particolare quella ordinaria di cui al n. 4 dell'art. 395 del codice di procedura civile), atteso che i vizi non rientrano in uno dei motivi di appello ammissibili (violazione di norme costituzionali, comunitarie o procedurali).

La supposizione, nella sentenza impugnata, di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, se il fatto non costituisca un punto controverso (come nel caso di specie nessuna controversia insorse sul tenore testuale delle dichiarazioni testimoniali), non può qualificarsi violazione di norme sul procedimento, atteso che trattasi di errore di fatto, concernente la percezione del tenore testuale degli atti da parte del giudice, e non già di erronea applicazione di norme procedurali: essa neppure può qualificarsi come violazione di norme costituzionali o comunitarie, né di principi regolatori della materia, non ravvisandosi norme della specie direttamente attinte dall'errore percettivo del giudicante. Del resto, la dottrina ha chiarito che, afferendo i vizi revocatori della specie all'attività meramente percettiva del giudicante, essi non sussistono allorché si tratti, invece, di formulazione di giudizi sul piano logico-giuridico; ciò che vale anche reciprocamente: in altri termini, errori percettivi e violazioni di norme non sussistono insieme, nel senso che, se sussiste un errore percettivo decisivo (che cioè si ponga direttamente come ragione per l'applicazione di una norma o la formulazione di un giudizio, in luogo di altra inferenza logico-giuridica) è rilevante quale vizio della decisione solo l'errore e non la violazione della norma; se l'errore non sussiste, rileva di converso solo la violazione della norma.

Non ricorrendo alcuno dei requisiti di ammissibilità dell'appello a motivi limitati che la norma denuncianda prevede, l'appello dovrebbe essere inammissibile «*in parte qua*». Mentre, dunque, nell'assetto ante-2006, pur non essendo



affatto previsto l'appello avverso le sentenze in equità necessaria del giudice di pace, ed essendo il ricorso in Cassazione avverso le medesime assoggettato (per il diritto vivente formatosi sull'art. 113 del codice di procedura civile, e per effetto della sentenza additiva di Corte cost. n. 206 del 6 luglio 2004) a limitazioni analoghe a quelle oggi previste per il giudizio d'appello dall'art. 339 del codice di procedura civile, era ben possibile — attraverso la revocazione (in particolare, quella ex art. 395, n. 4 del codice di procedura civile), ammissibile trattandosi di sentenza unico grado, inappellabile — impugnare una sentenza frutto di un errore percettivo da parte del giudice, dopo la novellazione del 2006 l'art. 339 del codice di procedura civile, in quanto inserito nel sistema preesistente, non consentirebbe più un rimedio; non con la revocazione, inammissibile trattandosi di sentenza appellabile; non con l'appello, essendo esso a motivi limitati non comprendenti i vizi revocatori.

Gli sforzi interpretativi di adeguamento ai parametri costituzionali i quali meglio di seguito si specificheranno, come innanzi condotti sia sull'art. 339 in relazione all'art. 113 del codice di procedura civile, sia sugli artt. 395 ss. del codice di procedura civile, non consentono, per quanto detto, diverso approdo ermeneutico, stanti in particolari i tenori testuali delle norme citate.

Può soggiungersi che l'essere affetta la decisione del giudice di pace a vizi revocatori neppure potrà denunciarsi, una volta definito l'appello a motivi limitati da parte del Tribunale, in sede di ricorso per cassazione o per revocazione avverso la sentenza del Tribunale; il vizio revocatorio che affligge la sentenza del giudice di pace, essendo il relativo esame sarebbe precluso in appello, «a fortiori» dovrebbe ritenersi non deducibile in cassazione, posto peraltro che esso riguarderebbe non la decisione di appello, ma quella di prime cure; quest'ultima considerazione essendo idonea ad escludere anche una revocabilità, per così dire, «riflessa» della sentenza di appello per vizi afferenti la sentenza di primo grado.


9. Una siffatta conclusione contrasterebbe però, ad avviso del Tribunale, con significativi parametri costituzionali; ciò che convince, per quanto si dirà, oltre che della rilevanza, anche della non manifesta infondatezza del dubbio a prospettarsi al Giudice delle leggi.

La mancata previsione, nell'ambito dell'art. 339 del codice di procedura civile, tra i motivi limitati ammissibili a sostegno dell'appello avverso sentenze in equità del giudice di pace (anche) dei motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile (e in particolare, per quanto qui rileva, del n. 4 dell'art. 395 cit.), invero, anzitutto pare contrastare con i canoni di ragionevolezza e di eguaglianza, com'è noto strettamente correlati tra loro, di cui all'art. 3, comma 1 Cost.

La scelta, quand'anche inconsapevole o frutto di errore tecnico, del legislatore, di privare alcuni utenti della giustizia (quelli che abbiano visto decisa la propria causa da sentenza in equità necessaria del giudice di pace) di uno strumento rimediale (l'appello esteso — almeno — anche a motivi sovrapponibili ai casi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile, oltre che a violazione di norme procedurali, costituzionali e comunitarie) concesso agli utenti della giustizia la cui causa sia stata decisa in diritto, infatti, non pare correlata alla «ratio legis» che ha consentito di distinguere, per altri versi, le due posizioni. Tale «ratio», che è stata quella di creare un giudizio più agile, privo del riferimento obbligatorio all'intero ordinamento giuridico sostanziale, ed ancorato solo ai principi regolatori della materia, si correla, infatti, all'esigenza di differenziare le impugnazioni, evitando che l'appello avverso la sentenza equitativa del giudice di pace sia una nuova sede di valutazione di parametri equitativi oramai definitivamente forgiati dal primo giudice sul caso concreto, facendone una sede di revisione da parte del giudice superiore delle sole ingiustizie della sentenza che siano frutto di violazioni di norme processuali o, per quelle sostanziali, apicali del sistema. Appare però detta «ratio» deporre a favore, piuttosto che contro, rispetto alla parificazione a detti motivi limitati di appello di quelli di cui all'art. 395 del codice di procedura civile (e, per quanto qui occorre, del suo n. 4), riferiti anch'essi ad eventi tanto gravemente condizionanti la sentenza (si pensi al dolo delle parti e del giudice, alla scoperta di falsità di prove o al ritrovamento di prove rese inaccessibili da fatto dell'avversario, oltre al caso della supposizione di fatti insussistenti di cui alla presente fattispecie) da imporre anch'essi una scelta legislativa razionale di inclusione nell'ambito dei motivi limitati di appello ex art. 339.

Anche dai lavori preparatori, del resto, non emerge la spiegazione di alcun punto di vista idoneo a differenziare le situazioni in via ragionevole. Ed è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte cost. che correla il principio di ragionevolezza a quello di eguaglianza, quest'ultimo principio è violato quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini (e nel caso di specie, ad utenti della giustizia anche non cittadini o a essi equiparati) che si trovino in situazione eguale.

Il parametro dell'art. 3, poi, appare violato anche da altro punto di vista: come sempre afferma la Consulta, valore essenziale dell'ordinamento giuridico è anche la coerenza tra le parti di cui si compone. La situazione di incoerenza logico-sistematica, correlata ad un adeguato apparato rimediale per i casi di cui all'art. 395 che connotino l'emanazione di una sentenza in equità necessaria del giudice di pace, e quindi la connessa irrazionalità di disciplina, discende anche, per quanto detto, da ripetuti e successivi interventi del legislatore (di novazione dell'art. 113 del codice di procedura



civile, su cui poi si formava diritto vivente delle SS.UU. della S.C.), del Giudice delle leggi (di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 113 cit., come letto da detto diritto vivente), e nuovamente del legislatore (di novazione dell'art. 339 del codice di procedura civile). Orbene, per quanto detto circa la genesi dell'impossibilità — senza che se intraveda la logica rispetto alla «ratio legis» — di far valere i vizi revocatori in sede di appello a motivi limitati, è evidente che ci si trova di fronte ad un difetto di correlazione logico-giuridica tra l'ultimo intervento normativo (che rendeva appellabile limitatamente la sentenza equitativa) e l'impianto preesistente (che vieta la revocazione delle sentenze appellabili), non superabile interpretativamente, e senza alcun coordinamento tra le norme interessate (artt. 339 e 395 del codice di procedura civile), tale da concretare l'illogicità-vizio della legge, censurabile in sede di controllo di costituzionalità, che ricorre tutte le volte che sia riscontrabile una contraddizione tra prescrizioni positive all'interno di un medesimo testo normativo, prima insussistente (illogicità «*intra legem*»).

10. La non appellabilità (anche) per i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile, delle sentenze di equità necessaria pare altresì porsi, ad avviso del Tribunale, in contrasto con gli artt. 24, comma 1, 111, comma 1 e 117, comma 1 Cost., quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone.

La possibilità che sia dato ad un giudice di pronunciare — pur equitativamente — senza una possibilità di eliminazione dal mondo giuridico della decisione dello stesso, se disancorata dai fatti obiettivamente sussistenti, dalla genuinità e lealtà delle prove e dalla stessa immunità della decisione dal dolo delle parti o del giudice, si risolverebbe, infatti, nella sostanziale negazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo, che in tanto sono assicurati — come impongono le norme costituzionali e convenzionali predette — in quanto l'ordinamento presidi varchi quali quelli che, nel diritto processuale civile italiano, hanno trovato tradizionale garanzia in riferimento a tutte le sentenze — sino alla cennata novellazione dell'art. 339 del codice di procedura civile del 2006 — nell'art. 395 del codice di procedura civile, coordinato con la preesistente disciplina dell'appello «aperto», di modo che con il ricorso all'uno o all'altro rimedio, a seconda dell'essere previsto o meno il doppio grado di giurisdizione di merito, i vizi fossero comunque prontamente rimovibili.


11. Come da altro punto di vista ritenuto dalla Consulta con la citata sentenza n. 206 del 2004, poiché l'attuale impianto processuale imperniato sull'applicazione dell'art. 339 del codice di procedura civile, nel testo in essere consentirebbe al giudice di pace di pronunciare in equità restando esentato, nell'esercizio dell'equità stessa, in sostanza, dal rispetto di fondamentali canoni normativi (talvolta correlati anche a norme penali) quali l'immunità del «*decisum*» da dolo e falsità di prove, oltre che di errori e altri consimili vizi, condensati nell'art. 395 del codice di procedura civile, i quali semmai rileverebbero nella sola sede penale o del successivo risarcimento dei danni, l'art. 339 del codice di procedura civile, potrebbe porsi in contrasto anche con l'art. 101 cpv. Cost., secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Nel caso di specie, il giudice, per giunta non professionale, per mancanza di un efficace apparato rimediale, resterebbe eccessivamente «*legibus solutus*», al di là di qualsiasi ragionevole concezione del giudizio d'equità (*cf.* *supra*).

12. Il presente procedimento, dunque, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, e deve essere pertanto sospeso, dandosi i provvedimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M.

a) *Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Promuove d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, 101, comma 2, 111 comma 1 e 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo parametro in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, comma 3 del codice di procedura civile, nel testo di cui all'art. 1, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile al presente procedimento, nella parte in cui non prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 3 del codice di procedura civile, siano appellabili anche per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 del codice di procedura civile;



b) *Ordina la notificazione del presente provvedimento, in copia conforme integrale, comprensiva di copia conforme integrale della coeva sentenza non definitiva (altra copia conforme di quest'ultima dovendo inserirsi in allegato all'originale di quest'ordinanza a sua volta inserita nel fascicolo d'ufficio), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti di causa;*

c) *Ordina la comunicazione della presente ordinanza e della coeva sentenza, in copia, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;*

d) *Ordina, all'esito, la trasmissione degli atti — ivi comprese le prove delle anzidette notificazioni e comunicazioni — alla Corte costituzionale in Roma;*

e) *Ordina, per l'effetto, la sospensione del procedimento;*

f) *Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui innanzi.*

Così deciso in Napoli, in data 9 agosto 2011.

Il Giudice: SABATO

12C0288

N. 165

Ordinanza del 24 maggio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Igea Marmi Snc contro Regione Puglia e Provincia di Bari

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2007, proposto da Igea Marmi s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi d'Ambrosio e Luciano Dalfino, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Garibaldi, 23;

Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 58;

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

— del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, pubblicato sul BURP in data 18 luglio 2007, recante "Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo";

— della deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27 luglio 2007, di presa d'atto del summenzionato regolamento;

— della nota del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007, recante comunicazione di avvenuta presa d'atto del regolamento regionale e invito alla società istante a "conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento entro il termine previsto per il 18.9.2007";

— di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi d'Ambrosio, Marco Lancieri e Giacomo Valla;

FATTO

L'odierna ricorrente Igea Marmi s.n.c. (successivamente Igea Marmi s.r.l.) esercita, giusta autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 22 del 22.1.2002, attività di smaltimento rifiuti inerti in una discarica sita nel Comune di Trani, per una capacità ricettiva consentita di mc. 900.000.

In data 24.9.2003 la deducente trasmetteva alla Provincia di Bari la documentazione necessaria per l'adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui al dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 ai fini della prosecuzione dell'esercizio della struttura.

In particolare, la società istante comunicava il piano di adeguamento dell'impianto, che si compone — tra l'altro — del piano di gestione operativa, del piano di ripristino ambientale e di quello di gestione post-operativa secondo le previsioni di cui all'art. 13 dlgs n. 36/2003.

La Provincia di Bari, tuttavia, non si esprimeva in ordine al predetto piano di adeguamento.

Con la gravata nota prot. n. 3074/11-6 del 7.8.2007 la Provincia di Bari invitava la società Igea Marmi s.n.c. a conformarsi al contenuto del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 recante disposizioni in materia di "garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (dlgs n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo", come recepito con deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27.7.2007 (parimenti impugnata in questa sede).

In particolare, con il regolamento regionale n. 18/2007, la Regione Puglia, "in applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *h*) comma 2 dell'art. 195 dlgs n. 152 del 3 aprile 2006" (*cf.* art. 1, comma 1 del citato regolamento), ha dettato norme a regime in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In esecuzione del citato regolamento la società Igea Marmi avrebbe dovuto offrire garanzie che — secondo la prospettazione della stessa ricorrente — sono eccessive e che nessun istituto bancario o assicurativo sarebbe disposto a prestare.


L'odierna deducente impugna in questa sede il regolamento della Regione Puglia n. 18/2007, pubblicato sul BURP in data 18 luglio 2007, recante "Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.LGS. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo", la deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27 luglio 2007, di presa d'atto del immenzionato regolamento, e la nota del Dirigente del Servizio rifiuti della Provincia di Bari prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007, caute comunicazione di avvenuta presa d'atto del regolamento regionale e invito alla società a "conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento entro il termine previsto per il 18.9.2007".

Si affida ai motivi così rubricati:

1. Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge Regione Puglia 28.12.2006, n. 39 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lett. *h*) dlgs 3.4.2006, n. 152;

2. Violazione dell'art. 14 dlgs 13.1.2003, n. 36. Violazione dell'art. 1 legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; carenza di istruttoria; illogicità; ingiustizia manifesta;

3. Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;



4. Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dall'azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;

5. Violazione dell'art. 107 dlgs 1.9.1993, n. 385. Eccesso di potere per illogicità; disparità di trattamento.

Si costituivano la Regione Puglia e la Provincia di Bari, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.

Ai sensi della citata disposizione regionale "La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento."

In esecuzione del suddetto art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 la Regione ha provveduto alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti con il gravato regolamento regionale n. 18/2007.

Invero, la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 chiarisce che lo stesso è stato emanato "In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ...".

Delle previsioni contenute nel regolamento n. 18/2007 l'Amministrazione provinciale di Bari ha fatto esplicita applicazione con l'impugnata deliberazione n. 107 del 27 luglio 2007 (di presa d'atto del summenzionato regolamento) e con la gravata nota dirigenziale prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007 (recante comunicazione di avvenuta presa d'atto del regolamento regionale e invito alla società istante a "conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento entro il termine previsto per il 18.9.2007").

Detti provvedimenti provinciali (censurati in questa sede in uno al regolamento regionale n. 18/2007) sono, pertanto, chiaramente applicativi delle previsioni contenute nel regolamento regionale.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa regionale (i.e. art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 su cui si fonda il potere della Regione di adottare il citato regolamento n. 18/2007) ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del motivo di ricorso *sub* 1 che pone al centro la valutazione in ordine alla compatibilità costituzionale della disposizione legislativa regionale *de qua*.

Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità della prescrizione di cui all'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir meno la norma attributiva della potestà regolamentare (concretatasi con l'adozione del censurato regolamento regionale n. 18/2007), determinerebbe la caducazione dei contestati provvedimenti provinciali applicativi del menzionato regolamento.


A tal riguardo, va, altresì, evidenziato che il ricorso della Igea è sicuramente ammissibile.

Il regolamento n. 18/2007 configura un tipico "regolamento volizione preliminare" contenente disposizioni normative generali ed astratte circa i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, prive di carattere immediatamente lesivo.

Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450 distingue i "... regolamenti c.d. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro, e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario ...".

La distinzione è strumentale all'affermazione, da parte del Consiglio di Stato, della operatività della regola della immediata impugnazione unicamente nella seconda ipotesi (regolamento volizione azione), dovendosi nel primo caso (regolamento volizione preliminare) far ricorso alla tecnica della cd. doppia impugnazione congiunta di regolamento ed atto applicativo lesivo.

In tal senso anche T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n. 95: "I regolamenti possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in via diretta ed



immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto (c.d. regolamenti costituenti "volizioni azioni"), mentre se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso (c.d. regolamento costituente "volizione preliminare")."

Cionondimeno, parte ricorrente, a fronte di un regolamento regionale quale il n. 18/2007 (qualificabile come regolamento volizione preliminare) contenente — come detto — mere disposizioni generali ed astratte (e quindi insuscettibili, in quanto tali, di arrecare un pregiudizio in via diretta ed immediata alla propria sfera giuridica), lo ha correttamente censurato con la tecnica della doppia impugnazione, e cioè congiuntamente ai menzionati provvedimenti dell'Amministrazione provinciale (deliberazione giunta n. 107 del 27 luglio 2007 e nota dirigenziale prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007) applicativi del suddetto regolamento.

Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va rilevato che l'autoattribuzione legislativa (ex art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006), sia pure in via transitoria, da parte della Regione Puglia, della potestà di dettare norme regolamentari in detta materia (riservata alla competenza normativa statale) si pone in contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 Cost. e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006.

Invero, in forza della disposizione costituzionale (introdotta dalla riforma costituzionale n. 3/2001) spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

Peraltro, l'art. 117, comma 6 Cost. sancisce che "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni."

Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006 (disposizione certamente in linea con la previsione di cui al citato art. 117, comma 2, lett. s) Cost.) spetta allo Stato "... la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; ..." (con la novella di cui al dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 l'originaria lett. h) cui fa riferimento la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 è divenuta l'attuale lett. g), restandone, tuttavia, immutata la formulazione).

La materia oggetto del presente contenzioso (i.e. determinazione, operata — sia pure in via transitoria — dalla Regione Puglia con il censurato regolamento n. 18/2007, delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) è, pertanto, riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lett. s) e 6 cost. e 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006, venendo in rilievo "la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Di conseguenza la Regione non ha potestà legislativa e regolamentare, neppure in via transitoria, *in subiecta materia*.

Peraltro, lo Stato non ha conferito ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost. alcuna delega "regolamentare" alla Regione.

Ne deriva il contrasto del regolamento n. 18/2007 e prima ancora dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 con il citato parametro costituzionale.


In particolare, la norma legislativa regionale ha illegittimamente attribuito alla Regione il potere di adottare un regolamento in una materia riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.

A tal proposito, si rammenta il principio affermato da Corte cost., 22 dicembre 2010, n. 373:

"La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, l. reg. Puglia 31 dicembre 2009 n. 36, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali."

Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.



P.Q.M.

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012.

Il Presidente: ALLEGRETTA

L'estensore: COCOMILE

12C0289

N. 166

Ordinanza del 24 maggio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Co.Ge.Ser. Consorzio aziendale lavorazione di marmi e pietre contro Regione Puglia e Provincia di Bari

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2007, proposto da Co.Ge. Ser. — Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 43;

Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 58;

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;

Per l'annullamento:

— del regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 18 (pubblicato nel BURP n. 102 suppl. del 18.7.2007) in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/06;

— nonché degli atti presupposti e connessi ed in particolare della delibera di Giunta Provinciale n. 107 del 27.7.07 di presa d'atto del citato Regolamento e della nota prot. n. 3075 del 7.8.07 a firma del Dirigente il Servizio



Rifiuti della Provincia di Bari, con cui si invita il Consorzio ricorrente a conformarsi ai contenuti del regolamento medesimo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Di Cagno, Marco Lancieri e Giacomo Valla;

FATTO

L'odierno ricorrente Co.Ge.Ser. — Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre è proprietario e gestore della discarica controllata di 2^a categoria, tipo A per inerti sita in agro di Bisceglie alla contrada "La Piscinelle" in virtù di autorizzazione n. 42/Rif. in data 11.11.1999 rilasciata dal Prefetto della Provincia di Bari.

In seguito all'entrata in vigore del dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 il Consorzio deducente presentava alla Provincia di Bari il piano di adeguamento della discarica ai fini della prosecuzione dell'esercizio. La Provincia di Bari, tuttavia, non si esprimeva in ordine al predetto piano di adeguamento.

Con la gravata nota prot. n. 3075 del 7.8.2007 la Provincia di Bari invitava la Co.Ge.Ser. — Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre a conformarsi al contenuto del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 recante disposizioni in materia di "garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (dlgs n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo come recepito con deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27.7.2007 (parimenti impugnata in questa sede).

In particolare, con il regolamento regionale n. 18/2007, la Regione Puglia, "in applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 dlgs n. 152 del 3 aprile 2006" (cfr: art. 1, comma 1 del citato regolamento), ha dettato norme a regime in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In esecuzione del citato regolamento la Co.Ge.Ser. — Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre avrebbe dovuto offrire garanzie che — secondo la prospettazione dello stesso ricorrente — sono eccessive e che nessun istituto bancario o assicurativo sarebbe disposto a prestare.

L'odierno deducente impugna in questa sede il regolamento della Regione Puglia n. 18/2007, pubblicato sul BURP in data 18 luglio 2007, recante "Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo", la deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27 luglio 2007, di presa d'atto del summenzionato regolamento, e la nota del Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari prot. n. 3075 del 7 agosto 2007, recante comunicazione di avvenuta presa d'atto del regolamento regionale e invito al Consorzio a "conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento."

Si affida ai motivi così rubricati:

1. Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge Regione Puglia 28.12.2006, n. 39 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lett. h) dlgs 3.4.2006, n. 152;

2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 dlgs 13.1.2003, n. 36. Violazione dell'art. 1 legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifeste;

3. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste; disparità di trattamento;

4. Violazione del principio di proporzionalità dall'azione amministrativa, sotto distinto ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Si costituivano la Regione Puglia e la Provincia di Bari, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.

Ai sensi della citata disposizione regionale “La Regione provvede entro trenta giorni in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.”.

In esecuzione del suddetto art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 la Regione ha provveduto alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti con il gravato regolamento regionale n. 18/2007.

Invero, la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 chiarisce che lo stesso è stato emanato “In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *h*) comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ...”.

Delle previsioni contenute nel regolamento n. 18/2007 l'Amministrazione provinciale di Bari ha fatto esplicita applicazione con l'impugnata deliberazione n. 107 del 27 luglio 2007 (di presa d'atto del summenzionato regolamento) e con la gravata nota dirigenziale prot. n. 3075 del 7 agosto 2007 (recante comunicazione di avvenuta presa d'atto del regolamento regionale e invito al Consorzio istante a “conformarsi ai contenuti del suddetto regolamento”).

Detti provvedimenti provinciali (censurati in questa sede in uno al regolamento regionale n. 18/2007) sono, pertanto, chiaramente applicativi delle previsioni contenute nel regolamento regionale.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa regionale (i.e. art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 su cui si fonda il potere della Regione di adottare il citato regolamento n. 18/2007) ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del motivo di ricorso *sub* 1 che pone al centro la valutazione in ordine alla compatibilità costituzionale della disposizione legislativa regionale *de qua*.

Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità della prescrizione di cui all'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir meno la norma attributiva della potestà regolamentare (concretatasi con l'adozione del censurato regolamento regionale n. 18/2007), determinerebbe la caducazione dei contestati provvedimenti provinciali applicativi del menzionato regolamento.

A tal riguardo, va, altresì, evidenziato che il ricorso di Co.Ge.Ser. — Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre è sicuramente ammissibile.

Il regolamento n. 18/2007 configura un tipico “regolamento volizione preliminare” contenente disposizioni normative generali ed astratte circa i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, prive di carattere immediatamente lesivo.

Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450 distingue i “... regolamenti c.d. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro, e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario ...”.

La distinzione è strumentale all'affermazione, da parte del Consiglio di Stato, della operatività della regola della immediata impugnazione unicamente nella seconda ipotesi (regolamento volizione azione), dovendosi nel primo caso (regolamento volizione preliminare) far ricorso alla tecnica della cd. doppia impugnazione congiunta di regolamento ed atto applicativo lesivo.

In tal senso anche T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n. 95: “I regolamenti possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto (c.d. regolamenti costituenti “volizioni azioni”), mentre se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso (c.d. regolamento costituente “volizione preliminare”).”.

Cionondimeno, parte ricorrente, a fronte di un regolamento regionale quale il n. 18/2007 (qualificabile come regolamento volizione preliminare) contenente — come detto — mere disposizioni generali ed astratte (e quindi insuscettibili, in quanto tali, di arrecare un pregiudizio in via diretta ed immediata alla propria sfera giuridica), lo ha correttamente censurato con la tecnica della doppia impugnazione, e cioè congiuntamente ai menzionati provvedimenti



dell'Amministrazione provinciale (deliberazione giuntale n. 107 del 27 luglio 2007 e nota dirigenziale prot. n. 3075 del 7 agosto 2007) applicativi del suddetto regolamento.

Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va rilevato che l'autoattribuzione legislativa (ex art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006), sia pure in via transitoria, da parte della Regione Puglia, della potestà di dettare norme regolamentari in detta materia (riservata alla competenza normativa statale) si pone in contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 Cost. e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006.

Invero, in forza della disposizione costituzionale (introdotta dalla riforma costituzionale n. 3/2001) spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e de beni culturali".

Peraltro, l'art. 117, comma 6 Cost. sancisce che "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni."

Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006 (disposizione certamente in linea con la previsione di cui al citato art. 117, comma 2, lett. s) Cost.) spetta allo Stato "... la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; ..." (con la novella di cui al dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 l'originaria lett. h) cui fa riferimento la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 è divenuta l'attuale lett. g), restandone, tuttavia, immutata la formulazione).

La materia oggetto del presente contenzioso (i.e. determinazione, operata — sia pure in via transitoria — dalla Regione Puglia con il censurato regolamento n. 18/2007, delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) è, pertanto, riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lett. s) e 6 Cost. e 195, comma 2, lett. g) dlgs n. 152/2006, venendo in rilievo "la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Di conseguenza la Regione non ha potestà legislativa e regolamentare, neppure in via transitoria, *in subiecta materia*.

Peraltro, lo Stato non ha conferito ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost. alcuna delega "regolamentare" alla Regione.

Ne deriva il contrasto del regolamento n. 18/2007 e prima ancora dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 con il citato parametro costituzionale.

In particolare, la norma legislativa regionale ha illegittimamente attribuito alla Regione il potere di adottare un regolamento in una materia riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.


A tal proposito, si rammenta il principio affermato da Corte cost., 22 dicembre 2010, n. 373:

"La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, l. reg. Puglia 31 dicembre 2009 n. 36, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali". Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) dlgs 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.



Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012.

Il Presidente: ALLEGRETTA

L'estensore: COCOMILE

12C0290

N. 167

*Ordinanza del 24 maggio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sul ricorso proposto da Igea Marmi S.r.l. contro Regione Puglia e Provincia di Barletta-Andria-Trani*

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2011, proposto da Igea Marmi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Dalfino, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157;

Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 58;

Provincia di Barletta Andria Trani;

Per l'annullamento:

della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712, pubblicata nel BURP n. 127 del 16 agosto 2011, ad oggetto «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica»;

del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, pubblicato nel BURP in data 18 luglio 2007, recante «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo» quale risultante anche dalle modifiche apportate, con la suddetta deliberazione di G.R.;


della nota del dirigente del Settore 15° - Rifiuti e bonifiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. n. 33406 del 6 settembre 2011, con cui è stato richiesto alla società istante di trasmettere le garanzie finanziarie come previste dal citato regolamento regionale, così come modificato;

di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;



Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, su delega dell'avv. Luciano Dalfino, e Marco Lancieri;

F A T T O

L'odierna ricorrente Igea Marmi s.n.c. (successivamente Igea Marmi S.r.l.) esercita, giusta autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 22 del 22 gennaio 2002, attività di smaltimento rifiuti inerti in una discarica sita nel Comune di Trani, per una capacità ricettiva consentita di mc. 900.000.

In data 24 settembre 2003 la deducente trasmetteva alla Provincia di Bari la documentazione necessaria per l'adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ai fini della prosecuzione dell'esercizio della struttura.

In particolare, la società istante comunicava il piano di adeguamento dell'impianto, che si compone — tra l'altro — del piano di gestione operativa, del piano di ripristino ambientale e di quello di gestione post-operativa secondo le previsioni di cui all'art. 13 d.lgs. n. 36/2003.

La Provincia di Bari, tuttavia, non si esprimeva in ordine al predetto piano di adeguamento.

Con la nota prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007 la Provincia di Bari invitava la società Igea Marmi s.n.c. a conformarsi al contenuto del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 recante disposizioni in materia di «garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo», come recepito con deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27 luglio 2007.

In particolare, con il regolamento regionale n. 18/2007, la Regione Puglia, «in applicazione dell'art. 22 della l.r. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h), comma 2, dell'art. 195 d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006» (*cf.* art. 1, comma 1 del citato regolamento), ha dettato norme a regime in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In esecuzione del citato regolamento la società Igea Marmi avrebbe dovuto offrire garanzie che — secondo la prospettazione della stessa ricorrente — sono eccessive e che nessun istituto bancario o assicurativo sarebbe disposto a prestare.

Con l'impugnata deliberazione di G.R. n. 1712/2011 la Regione Puglia ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del regolamento regionale n. 18/2007.


La Provincia di Barletta-Andria-Trani con la gravata nota dirigenziale prot. n. 33406 del 6 settembre 2011 ha richiesto alla società istante di trasmettere le garanzie finanziarie previste dal citato regolamento regionale, così come modificato dalla D.G.R. n. 1712/2011.

L'odierna deducente impugna in questa sede la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712, pubblicata nel BURP n. 127 del 16 agosto 2011, ad oggetto «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica», il regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, pubblicato nel BURP in data 18 luglio 2007, recante «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo» quale risultante anche dalle modifiche apportate con la suddetta deliberazione di G.R., e la nota del dirigente del Settore 15° - Rifiuti e bonifiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. n. 33406 del 6 settembre 2011, con cui è stato richiesto alla società istante di trasmettere le garanzie finanziarie come previste dal citato regolamento regionale, così come modificato.

Si affida ai motivi così rubricati:

1) Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lett. g) (già lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2) Violazione dell'art. 14 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Violazione dell'art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; carenza di istruttoria; illogicità; ingiustizia manifesta;



3) Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;

4) Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dall'azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Si costituiva la Regione Puglia, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.

Ai sensi della citata disposizione regionale «La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento».

In esecuzione del suddetto art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 la Regione ha provveduto alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti con il gravato regolamento regionale n. 18/2007.

Invero, la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 chiarisce che lo stesso è stato emanato «In applicazione dell'art. 22 della l.r. n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h), comma 2, dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ...».

Delle previsioni contenute nel regolamento n. 18/2007 (come risultante dalle modificazioni apportate dalla gravata D.G.R. n. 1712/2011) l'Amministrazione provinciale della Provincia BAT ha fatto esplicita applicazione con l'impugnata nota del dirigente del Settore 15° - Rifiuti e bonifiche prot. n. 33406 del 6 settembre 2011, con cui è stato richiesto alla società istante di trasmettere le garanzie finanziarie previste dal citato regolamento regionale, così come modificato.

Detto provvedimento provinciale (censurato in questa sede in uno al regolamento regionale n. 18/2007 ed alla D.G.R. n. 1712/2011) è, pertanto, chiaramente applicativo delle previsioni contenute nel regolamento regionale come successivamente novellato.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa regionale (i.e. art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 su cui si fonda il potere della Regione di adottare il citato regolamento n. 18/2007 e le successive modifiche) ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del motivo ricorso sub 1 che pone al centro la valutazione in ordine alla compatibilità costituzionale della disposizione legislativa regionale de qua.


Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità della prescrizione di cui all'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir meno la norma attributiva della potestà regolamentare (concretatasi con l'adozione del censurato regolamento regionale n. 18/2007 modificato con la parimenti gravata D.G.R. n. 1712/2011), determinerebbe la caducazione del contestato provvedimento provinciale applicativo del menzionato regolamento.

A tal riguardo, va, altresì, evidenziato che il ricorso della Igea è sicuramente ammissibile.

Il regolamento n. 18/2007 (modificato dalla D.G.R. n. 1712/2011) configura un tipico «regolamento volizione preliminare» contenente disposizioni normative generali ed astratte circa i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, prive di carattere immediatamente lesivo.

Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450 distingue i «... regolamenti c.d. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro, e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario ...».

La distinzione è strumentale all'affermazione, da parte del Consiglio di Stato, della operatività della regola della immediata impugnazione unicamente nella seconda ipotesi (regolamento volizione azione), dovendosi nel primo caso



(regolamento volizione preliminare) far ricorso alla tecnica della cd. doppia impugnazione congiunta di regolamento ed atto applicativo lesivo.

In tal senso anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n. 95: «I regolamenti possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto (c.d. regolamenti costituenti "volizioni azioni"), mentre se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso (c.d. regolamento costituente "volizione preliminare")».

Cionondimeno, parte ricorrente, a fronte di un regolamento regionale quale il n. 18/2007 (qualificabile come regolamento volizione preliminare) contenente — come detto — mere disposizioni generali ed astratte risultanti dalle modificazioni apportate dalla D.G.R. n. 1712/2011 (e quindi insuscettibili, in quanto tali, di arrecare un pregiudizio in via diretta ed immediata alla propria sfera giuridica), lo ha correttamente censurato con la tecnica della doppia impugnazione, e cioè congiuntamente al menzionato provvedimento dell'Amministrazione provinciale BAT (nota dirigenziale prot. n. 33406 del 6 settembre 2011) applicativo del suddetto regolamento come novellato dalla D.G.R. citata.

Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va rilevato che l'autoattribuzione legislativa (*ex* art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006), sia pure in via transitoria, da parte della Regione Puglia, della potestà di dettare norme regolamentari in detta materia (riservata alla competenza normativa statale) si pone in contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. *s*) e 6 Cost. e con l'art. 195, comma 2, lett. *g*) d.lgs. n. 152/2006.

Invero, in forza della disposizione costituzionale (introdotta dalla riforma costituzionale n. 3/2001) spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Peraltro, l'art. 117, comma 6 Cost. sancisce che «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni».

Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. *g*) d.lgs. n. 152/2006 (disposizione certamente in linea con la previsione di cui al citato art. 117, comma 2, lett. *s*) Cost.) spetta allo Stato «... la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; ...» (con la novella di cui al d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 l'originaria lett. *h*) cui fa riferimento la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 è divenuta l'attuale lett. *g*), restandone, tuttavia, immutata la formulazione).

La materia oggetto del presente contenzioso (i.e. determinazione, operata — sia pure in via transitoria — dalla Regione Puglia con il censurato regolamento n. 18/2007 come modificato dalla impugnata D.G.R. n. 1712/2011, delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) è, pertanto, riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lett. *s*) e 6 Cost. e 195, comma 2, lett. *g*) d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Di conseguenza la Regione non ha potestà legislativa e regolamentare, neppure in via transitoria, in *subjecta materia*.

Peraltro, lo Stato non ha conferito ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost. alcuna delega «regolamentare» alla Regione.


Ne deriva il contrasto del regolamento n. 18/2007 (modificato dalla impugnata D.G.R. n. 1712/2011) e prima ancora dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 con il citato parametro costituzionale.

In particolare, la norma legislativa regionale ha illegittimamente attribuito alla Regione il potere di adottare un regolamento in una materia riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.

A tal proposito, si rammenta il principio affermato da Corte cost., 22 dicembre 2010, n. 373: «La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *f*), secondo periodo, l.r. Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali».

Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. *s*) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. *g*) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012.

Il presidente: ALLEGRETTA

L'estensore: COCOMILE

12C0291

N. 168

Ordinanza del 4 maggio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Co.Ge.Ser. Consorzio aziendale lavorazione di marmi e pietre contro Regione Puglia e Provincia di Barletta Andria Trani.

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione provvede alla determinazione stessa entro trenta giorni, in via provvisoria, mediante adozione di apposito regolamento - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, art. 22, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. g).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2011, proposto da Co.Ge. Ser - Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 43;

Contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 58;


Provincia Barletta Andria Trani;

Per l'annullamento:

della delibera di G.R. n. 1712/2011 (pubblicata nel BURP n. 127 del 16 agosto 2011) approvativa del «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica»;

nonché degli atti presupposti e connessi, ivi compresa, ove occorra, la nota di trasmissione in data 6 settembre 2011 della Provincia di BAT, a firma del dirigente il Settore 15 - Rifiuti e Bonifiche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Di Cagno e Marco Lancieri;

FATTO

L'odierno ricorrente Co.Ge.Ser. - Consorzio Aziende lavorazione di marmi e pietre è proprietario e gestore della discarica controllata di 2ª categoria, tipo A per inerti sita in agro di Bisceglie alla contrada «La Piscinelle» in virtù di autorizzazione n. 42/Rif. in data 11 novembre 1999 rilasciata dal Prefetto della Provincia di Bari.

In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 il Consorzio deducente presentava alla Provincia di Bari il piano di adeguamento della discarica ai fini della prosecuzione dell'esercizio. La Provincia di Bari, tuttavia, non si esprimeva in ordine al predetto piano di adeguamento.

Con la nota prot. n. 3075 del 7 agosto 2007 la Provincia di Bari invitava il Consorzio a conformarsi al contenuto del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 recante disposizioni in materia di «garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (d.lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo», come recepito con deliberazione della Giunta provinciale di Bari n. 107 del 27 luglio 2007.

In particolare, con il regolamento regionale n. 18/2007, la Regione Puglia, «in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006» (cfr. art. 1, comma 1 del citato regolamento), ha dettato norme a regime in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In esecuzione del citato regolamento il Consorzio Co.Ge.Ser avrebbe dovuto offrire garanzie che - secondo la prospettazione dello stesso ricorrente - sono eccessive e che nessun istituto bancario o assicurativo sarebbe disposto a prestare.

Con l'impugnata deliberazione di G.R. n. 1712/2011 la Regione Puglia ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del regolamento regionale n. 18/2007.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani con la gravata nota dirigenziale del 6 settembre 2011 ha richiesto al Consorzio istante di trasmettere le garanzie finanziarie previste dal citato regolamento regionale, così come modificato dalla D.G.R. n. 1712/2011.

L'odierno deducente impugna in questa sede la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712, pubblicata nel BURP n. 127 del 16 agosto 2011, ad oggetto «Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/06. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo).


Modifica», e la nota del dirigente del Settore 15 - Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani del 6 settembre 2011, con cui è stato richiesto al Consorzio istante di trasmettere le garanzie finanziarie come previste dal citato regolamento regionale, così come modificato.

Si affida ai motivi così rubricati:

1. Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g) (già lettera h) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
2. Violazione dell'art. 14 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Violazione dell'art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione; carenza di istruttoria; illogicità; ingiustizia manifesta;
3. Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;
4. Violazione, sotto distinto profilo, del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Si costituiva la Regione Puglia, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

Il Collegio Ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.

Ai sensi della citata disposizione regionale «La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.».

In esecuzione del suddetto art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 la Regione ha provveduto alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti con il gravato regolamento regionale n. 18/2007.

Invero, la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 chiarisce che lo stesso è stato emanato «In applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006...».

Delle previsioni contenute nel regolamento n. 18/2007 (come risultante dalle modificazioni apportate dalla gravata D.G.R. n. 1712/2011) l'Amministrazione provinciale della Provincia BAT ha fatto esplicita applicazione con l'impugnata nota del dirigente del Settore 15 - Rifiuti e Bonifiche del 6 settembre 2011, con cui è stato richiesto al Consorzio istante di trasmettere le garanzie finanziarie previste dal citato regolamento regionale, così come modificato.

Detto provvedimento provinciale (censurato in questa sede in uno alla D.G.R. n. 1712/2011 recante modificazioni al regolamento regionale n. 18/2007) è, pertanto, chiaramente applicativo delle previsioni contenute nel regolamento regionale come successivamente novellato.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa regionale (*i.e.* art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 su cui si fonda il potere della Regione di adottare il citato regolamento n. 18/2007 e le successive modifiche) ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del motivo di ricorso sub 1 che pone al centro la valutazione in ordine alla compatibilità costituzionale della disposizione legislativa regionale *de qua*.

Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità della prescrizione di cui all'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir meno la norma attributiva della potestà regolamentare (concretatasi con l'adozione del regolamento regionale n. 18/2007 modificato con la gravata D.G.R. n. 1712/2011), determinerebbe la caducazione del contestato provvedimento provinciale applicativo del menzionato regolamento.

A tal riguardo, va, altresì, evidenziato che il ricorso del Consorzio Co.Ge.Ser. è sicuramente ammissibile.

Il regolamento n. 18/2007 (modificato dalla D.G.R. n. 1712/2011) configura un tipico «...regolamento volizione preliminare» contenente disposizioni normative generali ed astratte circa i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, prive di carattere immediatamente lesivo.

Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450 distingue i «regolamenti *c.d.* volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario, a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro, e i regolamenti *c.d.* volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario. ...».

La distinzione è strumentale all'affermazione, da parte del Consiglio di Stato, della operatività della regola della immediata impugnazione unicamente nella seconda ipotesi (regolamento volizione azione), dovendosi nel primo caso (regolamento volizione preliminare) far ricorso alla tecnica della *cd.* doppia impugnazione congiunta di regolamento ed atto applicativo lesivo.

In tal senso anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n. 95: «I regolamenti possono essere autonomamente e immediatamente impugnati solo quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto (*c.d.* regolamenti costituenti "volizioni azioni"), mentre se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso (*c.d.* regolamento costituente "volizione preliminare").».



Cionondimeno, parte ricorrente, a fronte di un regolamento regionale quale il n. 18/2007 (qualificabile come regolamento volizione preliminare) contenente - come detto - mere disposizioni generali ed astratte risultanti dalle modificazioni apportate dalla D.G.R. n. 1712/2011 (e quindi insuscettibili, in quanto tali, di arrecare un pregiudizio in via diretta ed immediata alla propria sfera giuridica), lo ha correttamente censurato con la tecnica della doppia impugnazione, e cioè congiuntamente al menzionato provvedimento dell'Amministrazione provinciale BAT (nota dirigenziale del 6 settembre 2011) applicativo del suddetto regolamento come novellato dalla D.G.R. citata.

Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va rilevato che l'autoattribuzione legislativa (*ex art. 22*, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006), sia pure in via transitoria, da parte della Regione Puglia, della potestà di dettare norme regolamentari in detta materia (riservata alla competenza normativa statale) si pone in contrasto con l'art. 117, commi 2, lettera *s*) e 6 Cost. e con l'art. 195, comma 2, lettera *g*) d.lgs. n. 152/2006.

Invero, in forza della disposizione costituzionale (introdotta dalla riforma costituzionale n. 3/2001) spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Peraltro, l'art. 117, comma 6 Cost. sancisce che «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.».

Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera *g*) d.lgs. n. 152/2006 (disposizione certamente in linea con la previsione di cui al citato art. 117, comma 2 lettera *s*) Cost.) spetta allo Stato «... la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo; ...» (con la novella di cui al d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 l'originaria lettera *h*) cui fa riferimento la premessa dell'art. 1 del regolamento regionale n. 18/2007 è divenuta l'attuale lettera *g*), restandone, tuttavia, immutata la formulazione).

La materia oggetto del presente contenzioso (*i.e.* determinazione, operata - sia pure in via transitoria - dalla Regione Puglia con il censurato regolamento n. 18/2007 come modificato dalla impugnata D.G.R. n. 1712/2011, delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) è, pertanto, riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lettera *s*) e 6 Cost. e 195, comma 2, lettera *g*) d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Di conseguenza la Regione non ha potestà legislativa e regolamentare, neppure in via transitoria, in *subiecta* materia.

Peraltro, lo Stato non ha conferito ai sensi dell'art. 117, comma 6 Cost. alcuna delega «regolamentare» alla Regione.

Ne deriva il contrasto del regolamento n. 18/2007 (modificato dalla impugnata D.G.R. n. 1712/2011) e prima ancora dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 con il citato parametro costituzionale.


In particolare, la norma legislativa regionale ha illegittimamente attribuito alla Regione il potere di adottare un regolamento in una materia riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato.

A tal proposito, si rammenta il principio affermato da Corte cost., 22 dicembre 2010, n. 373:

«La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *f*), secondo periodo, l. reg. Puglia 31 dicembre 2009 n. 36, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificate della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali.».

Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questioni, di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lettera *s*) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lettera *g*) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.



P. Q. M.

Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. e 23 legge dell'11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lettera s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lettera g) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012.

Il Presidente, Allegretta

L'estensore, Cocomile

12C0292



RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte Costituzionale 20 – 27 giugno 2012, n. 169. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 27 del 4 luglio 2012).


Nell'ordinanza specificata in epigrafe, alla pag. 81 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo ad iniziare dall'alto, dove è scritto: «n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ? a tenore del quale «L'im- ...», leggasi: «n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) a tenore del quale «L'im- ...».

12C0335

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GUR-035) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 2 0 9 0 5 *

€ 4,00

